

Comune di Fornace
Provincia di Trento

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

del Comune di Fornace

IN ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE PUP 2000

Versione integrata con norme della variante per opere pubbliche

NORME DI ATTUAZIONE

Progettazione: COMPENSORIO ALTA VALSUGANA - Servizio Urbanistica
Il Funzionario Abilitato – arch. Elisabetta Miorelli

Pergine Valsugana, luglio 2005

1^a adozione Consiglio Comunale N°. 44 dd. 03.11.2004

2^a adozione Consiglio Comunale N°. 10 dd. 25.02.2005

Approvato Giunta Provinciale con delibera n. dd.
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Trentino Alto Adige n. dd.

INDICE ARTICOLI

Titolo 1° IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE	1
Art. 1 Finalità del P.R.G.	1
Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.	2
Art. 3 Applicazione del P.R.G.	2
Art. 4 Unità insediative	2
Art. 5 Indici urbanistici	3
Art. 6 Indici edilizi	4
Art. 7 Utilizzazione degli indici	11
Art. 8 Modalità di attuazione del P.R.G.	11
Art. 9	12
Piano attuativo a fini generali (P.A.G.)	12
Art. 9 bis	12
Piano Attuativo di S.Rocco	12
Art. 10 Piano attuativo a fini speciali per l'edilizia abitativa (P.A.S.E.A.)	13
Art. 11 Piano attuativo a fini speciali per gli insediamenti produttivi	13
Art. 12 Piano di lottizzazione	13
Art. 13 Regolamento edilizio comunale	14
Art. 14 Divisione in zone del territorio di Fornace	14
Art. 15 Zone di espansione	15
Titolo 2° ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO	16
Art. 17 Aree di protezione idrogeologica	16
Titolo 3° ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE.....	17
1 - ZONE DI RISPETTO	17
Art. 18 Fiumi, laghi, torrenti e rivi	17
Art. 19 Rispetto delle acque	17
2 - ZONE DI PROTEZIONE CULTURALE	18
Art. 20 Biotopi e aree di protezione	18
Art. 21 Zone naturalistiche - paesaggistiche	19
Art. 22 Centri storici	20
Art. 22 bis Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dalla Legge 1089/1939	20
Art. 23 Insediamenti storici sparsi	20
Art. 24 Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale	20
Art. 25 Miniere di rilevanza storico-culturale	21
Art. 26 Viabilità storica	21
3 - IDROGEOLOGIA - GEOLOGIA	21
Art. 27 Tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti. Sintesi geologica	21
Art. 28 Protezione di pozzi e sorgenti selezionati	22
Titolo 4° CLASSIFICAZIONE CATEGORIE D'INTERVENTO E DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI ESISTENTI.....	23
CAPO I DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI	23
Art. 29 Modalità di intervento sugli edifici esistenti	23
Art. 30 Ripristino	23
CAPO II TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO	24

Art. 31	Categorie di intervento	24
Art. 32	Edifici soggetti a restauro	24
Art. 33	Edifici soggetti a risanamento conservativo	24
Art. 34	Edifici soggetti a ristrutturazione	25
Art. 35	Ruderi	25
Art. 36	Volumi precari	26
CAPO III ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI E DEI MANUFATTI SPARSI DI INTERESSE STORICO CULTURALE.....		27
Art. 37	Applicazione	27
Art. 38	Tipologie di intervento sui manufatti storici esistenti	27
Art. 39	Tipologie dei manufatti edilizi di nuova edificazione	27
Art. 40	Modalità di intervento per gli ampliamenti e nuove costruzioni	28
Titolo 5° INSEDIAMENTI ABITATIVI		29
Art. 41	Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale	29
Art. 42	Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale	29
Art. 43	Zone residenziali di completamento	29
Art. 44	Zone residenziali di nuova espansione	30
Titolo 6° SERVIZI		32
1- ZONE ED EDIFICI PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI		32
Art. 45	Zone ed edifici per attrezzature pubbliche	32
2 - ZONE A VERDE		33
Art. 46	Zone a verde pubblico	33
Art. 47	Zone a parco	33
Art. 48	Spazi aperti nei centri storici	34
Art. 49	Verde di tutela degli insediamenti storici	35
Titolo 7° ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI.....		36
Art. 50	Zone ricettive - alberghiere	36
Titolo 8° ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI.....		37
Art. 51	Zone produttive	37
Art. 52	Zona produttiva e zona commerciale	37
Titolo 9° ZONE A CAVA E DISCARICA.....		39
Art. 53	Zona estrattiva	39
Art. 54	Zona di lavorazione	39
Art. 54 bis	Area di lavorazione ad uso non esclusivo dell'attività di cava	40
Art. 55	Area di bonifica prioritaria	41
Titolo 10° ZONE AGRICOLE		42
1 - DI INTERESSE PRIMARIO		42
Art. 56	Zone agricole di interesse primario	42
Art. 57	Zona agricola integrata	43
Art. 58	Zona agricola di tutela ambientale e produttiva	44
Art. 59	Zona agricola di tutela produttiva	45
2 -DI INTERESSE SECONDARIO		46
Art. 60	Zone agricole di interesse secondario	46

Art. 61 Zona agricola di tutela ambientale	46
Titolo 11° ZONE A BOSCO.....	47
Art. 62 Zone a bosco	47
Titolo 12° ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA'.....	48
Art. 63 Viabilità	48
Art. 64 Distanze dalle strade	51
Art. 65 Fasce di rispetto stradale	52
Art. 66 Parcheggi	52
Art. 67 Percorsi pedonali e ciclabili	55
Titolo 13° ATTREZZATURE TECNOLOGICHE.....	57
Art. 68 Attrezzature tecnologiche	57
Art. 69 Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche	57
Art. 70 Vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale	57
Titolo 14° VARIANTI E NORME FINALI	59
Art. 71 Varianti periodiche	59
Art. 72 Norme transitorie e finali	59
Art. 73 Deroga	59

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE FORNACE

NORME DI ATTUAZIONE

Titolo 1°

IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE

Art. 1

Finalità del P.R.G.

(1) In rapporto alle scelte provinciali di governo del territorio, ed in particolare nell'attività di pianificazione territoriale provinciale, il presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.), variato in adempimento a quanto previsto dall'art. 42 della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" concorre, attraverso la previsione di condizioni per le trasformazioni e le utilizzazioni, a perseguire le seguenti finalità:

- a) valorizzare e conservare i connotati riconoscibili dell'evoluzione storica del territorio e del rapporto con esso della popolazione insediata;
- b) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva;
- c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie;
- d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali anche mediante la definizione di speciali progetti;
- e) garantire la qualità della vita con la definizione di aree omogenee ove esercitare l'attività produttiva, residenziale e ricreativa.

(2) In relazione alle precitate finalità il P.R.G. provvede, con riferimento a tutto il territorio del Comune di Fornace, a stabilire una metodologia mirata alla tutela, salvaguardia e valorizzazione:

- a) dell'identità culturale del territorio comunale mediante la lettura e valorizzazione delle caratteristiche antropiche ed insediative dell'uomo;
- b) della conservazione e integrità fisica del territorio aperto, delle aree e elementi di cui è riconosciuto l'interesse per ragioni ambientali;
- c) della dignità umana nel vivere civile e moderno, mediante la diversificazione d'uso del territorio comunale, individuando aree idonee allo sviluppo socio-economico, residenziale, ludico sportivo-ricreativo;
- d) della crescita civile, sociale ed economica con interventi atti a garantire la permanenza della popolazione locale in montagna, in un ideale rapporto uomo-natura.

(3) Le presenti norme di attuazione stabiliscono, zona per zona, le aree e gli elementi ambientali e territoriali considerati, gli usi previsti, possibili, auspicabili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, necessari o da prevedersi e gli eventuali divieti.

Art. 2

Elementi costitutivi del P.R.G.

(1) Sono elementi costitutivi del P.R.G. del Comune di Fornace, gli elaborati e le tavole indicati di seguito:

- a) le presenti norme di attuazione;
- b) relazione illustrativa sulle scelte urbanistiche operate in rapporto al P.U.P.;
- c) elaborati grafici così precisati:
 - 1) SISTEMA AMBIENTALE n. 1 carta in scala 1: 5000 relativa all'intero territorio comunale, riportante i limiti delle aree di tutela ambientale, i centri storici di una certa consistenza, le aree archeologiche, le unità insediative e le aree di recupero ambientale.
 - 2) SINTESI GEOLOGICA essa è contenuta nella carta di Sintesi Geologica della P.A.T., estesa a tutto il territorio comunale parte integrante della variante P.U.P. 2000, nonché approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2813 dd. 23/10/2003.
 - 3) CARTA DI PIANO
 - n. 6 carte in scala 1:5000 (numerata dal n. 1 al n. 6), relative all'intero territorio comunale riportanti le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari (strade, ecc.):
 - n. 2 carte relative ai centri abitati, riportanti le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari, contenenti stralci planimetrici in scala 1:2000 (contraddistinte dalla lettera A e A1-A2);
 - n. 1 scheda relativa alla salvaguardia e valorizzazione del Biotopo di interesse locale.

(2) In caso di eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.

(3) E' ammesso il ricorso alla cartografia numerica memorizzata in computer.

(4) Tutte le analisi svolte per la predisposizione del P.R.G., nonché la schedatura di ogni singolo manufatto storico, sono depositate presso il Comprensorio Alta Valsugana a libera visione del pubblico.

Art. 3

Applicazione del P.R.G.

(1) Il P.R.G. si applica nel territorio del Comune di Fornace.

(2) Tale disciplina è in conformità alle norme di attuazione del P.U.P. e si applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di attuazione.

(3) Il P.R.G. stabilisce inoltre i criteri informativi della disciplina tecnico-amministrativa cui deve adeguarsi l'Amministrazione Comunale per attuare una coerente disciplina urbanistico-edilizia sul territorio di Fornace.

(4) Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 4

Unità insediative

(1) Il presente P.R.G. recepisce quanto stabilito dal P.U.P. in relazione alla suddivisione del territorio comprensoriale in 7 unità insediative.

(2) Fornace fa parte dell'unità insediativa n. 10 (Civezzano, Fornace) in relazione alla residenza ed alle principali attrezzature per servizi di interesse collettivo, nonché nella ricerca di una continuità geografica, di precedenti storico-culturali, relazioni funzionali e territoriali.

(3) Il centro di gravitazione dell'unità insediativa è stato confermato al Comune di Civezzano.

Art. 5 **Indici urbanistici**

(1) Ai fini dell'applicazione delle norme del presente P.R.G. e di quelle del Regolamento Edilizio si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura:

- a) **ST = Superficie territoriale**
Si riferisce ad un'area reale a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di piani attuativi. Essa è comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle per l'urbanizzazione secondaria (non necessariamente indicate nella planimetria), che fosse necessario recepire nel corso dell'attuazione.
La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità di accesso perimetrale all'area indicata dal P.R.G. e al lordo delle strade esistenti o previste dal P.R.G. internamente all'area.
- b) **SF = Superficie fondiaria**
Si riferisce ad un'area reale a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento edilizio diretto, successivo o meno ad un piano esecutivo di grado subordinato, ed è comprensiva di quelle aree per l'urbanizzazione primaria non indicate nelle planimetrie del P.R.G.
La SF è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità prevista dal P.R.G. o da eventuali piani esecutivi di grado subordinato.
- c) **S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria**
Comprende le aree destinate alle seguenti opere:
a) strade a servizio degli insediamenti;
b) strade pedonali;
c) spazi di sosta e di parcheggio pubblico;
d) rete fognatura, idrica, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono;
e) pubblica illuminazione;
f) spazi per il verde pubblico o condominiale;
- d) **S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria urbana**
Comprende le aree destinate alle seguenti opere:
a) asili nido;
b) scuole materne;
c) scuole d'obbligo (elementari e medie inferiori);
d) attrezzature collettive civiche (centri civici, attrezzature amministrative, culturali, sociali, sanitarie, assistenziali, ricreative, commerciali, ecc...);
e) attrezzature collettive religiose;
f) spazi per il verde pubblico attrezzato;
g) spazi per il verde pubblico sportivo e gli impianti relativi;
h) piste ciclabili.
- e) **S3 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria territoriale**
Comprende le aree destinate alle seguenti opere:
a) impianti per l'istruzione superiore comprese le attrezzature accessorie e scoperte;
b) attrezzature sanitarie e ospedaliere;
c) attrezzature per il tempo libero d'interesse urbano e territoriale: i parchi territoriali, gli impianti sportivi pubblici di interesse urbano e territoriale, le attrezzature turistiche.
- f) **SM = Superficie minima di intervento**
E' l'area minima richiesta per un intervento edilizio diretto o per la pianificazione esecutiva di grado subordinato: nel primo caso rappresenta il lotto minimo edificabile, nel secondo caso l'unità minima insediativa indicata espressamente dalle planimetrie o parametricamente dalle norme.
- g) **IT = Indice di fabbricabilità territoriale**

E' il rapporto VM/ST fra il volume massimo (VM) costruibile, espresso in mc., e la superficie territoriale (ST) espressa in mq.

h) IF = Indice di fabbricabilità fondiaria

E' il rapporto VM/SF fra il volume massimo (VM) costruibile, espresso in mc., e la superficie fondiaria (SF) espressa in mq.

i) Applicazione degli indici urbanistici

L'indice di fabbricabilità territoriale si applica nel caso di aree la cui edificabilità è subordinata ad un piano esecutivo di grado subordinato.

L'indice di fabbricabilità fondiaria si applica nel caso di aree in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto.

Art. 6 **Indici edilizi**

(1) Ai fini dell'applicazione del presente P.R.G. e di quelle del Regolamento Edilizio si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura:

a) SuL = Superficie utile lorda

E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e dentro terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani ascensori, scale, cavedi, ecc...).

Dal computo della superficie utile sono esclusi i porticati ad uso pubblico.

b) SN = Superficie utile netta

E' la superficie utile lorda diminuita della superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo), delle soffitte non abitabili, delle cantine, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio.

c) SC = Superficie coperta

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro planimetrico dell'edificio, escluse le sole sporgenze non computabili ai fini del calcolo delle distanze.

d) RC = Rapporto di copertura

E' il rapporto SC/SF fra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF), fatta eccezione per i piani attuativi dove è il rapporto SC/ST fra la superficie coperta (SC) e la superficie territoriale (ST).

e) H = Altezza massima del fabbricato

Ai fini di determinare l'altezza massima del fabbricato, si assume che:

la linea mediana del timpano o delle falde di copertura, misurata all'estradosso della struttura portante di copertura o l'estradosso dell'ultimo solaio di copertura nel caso di tetti piani, devono essere in ogni punto contenuti fra la superficie del terreno, considerato allo stato naturale e del piano virtuale ad essa parallelo, portato sulla verticale all'altezza consentita dalle norme riferentesi alle singole zone. Tuttavia qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti in tutto o in parte a quota inferiore rispetto allo stato naturale del terreno, sarà presa in considerazione la superficie del terreno risultante dallo sbancamento.

L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati (allegato 1).

Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati:

- lo spessore del manto o del pavimento di copertura;
- l'isolamento acustico-termico della copertura;
- eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane praticabili, non possono superare l'altezza di m. 1,50;
- i muri tagliafuoco, ove previsti, purché di altezza non superiore a metri 1,00;
- i volumi tecnici;
- l'accesso al garage interrato non viene considerato piano di spiccato se risulta \geq alla metà della larghezza del fronte (allegato 3).


f) Coperture a falda

Si considerano coperture a falda quelle aventi una inclinazione pari o superiore al 15%; si considerano coperture piane quelle aventi un'inclinazione inferiore al 15%.

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione



- g) VU = Volume utile complessivo
E' la somma dei volumi calcolati moltiplicando la SuL e le rispettive altezze lorde interne.
- h) VM = Volume del fabbricato ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici.
E' il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccatto qualora questo sia ricavato a livello inferiore, ivi comprese logge rientranti e balconi chiusi su cinque lati di profondità > 2,50 m. ed è pari alla somma delle superfici utili lorde (SuL) dei singoli piani per le rispettive altezze interne.
Sono esclusi dal volume i porticati ad uso pubblico al piano terreno, eccettuati i vani per scale, ascensori o portinerie. (Si veda l'allegato 2)
- i) Volume dell'alloggio/unità residenziale
Il volume dell'alloggio viene computato al lordo delle murature e di un solaio, con esclusione del vano scala.
- l) Distanze minime tra i fabbricati
Nell'ambito delle diverse zone la distanza tra i fabbricati è stabilita in m. 10,00 e pari all'altezza del fronte dell'edificio da costruire se questa supera i m. 10,00 salvo le diverse prescrizioni stabilite per le singole zone. La distanza si misura in orizzontale e deve essere rispettata per ogni fronte dell'edificio.
Sono ammesse distanze inferiori fino ad un massimo del 20% nel caso di zone soggette a piani esecutivi di grado subordinato per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica.
Fra le fronti, con finestrate destinate ad abitazione, uffici, ecc., di eventuali corpi di fabbrica diversi di uno stesso edificio, è obbligatoria una distanza non inferiore a quella della fronte antistante più alta; tale distanza non può comunque essere inferiore a metri 6.00. Fra fronti cieche o con aperture di servizio (corridoi, bagni, ecc.), nel caso precedente è ammessa una distanza non inferiore a metri 4.00. (allegato 3)
- m) Distanze delle costruzioni da osservare nei confronti del limite delle strade interne alle zone di espansione.
Nell'ambito delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale, delle zone per attrezzature e servizi pubblici, delle zone per attrezzature turistiche, delle zone per attività produttive, del settore secondario, le distanze minime nei confronti del limite delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti), sono le seguenti:
- m. 5 per strade di larghezza inferiore ai m. 7;
 - m. 7,50 per strade di larghezza compresa fra i 7 e i 15 m.;
 - m. 10 per strade di larghezza superiore a m. 15.
- Per le strade esistenti da potenziare e le strade di progetto, valgono le larghezze della fascia di rispetto fissate nella tabella "C", della deliberazione Giunta Provinciale di Trento n. 10778 dd. 02-10-1998.

Allegato 1




- — — — — PIANO VIRTUALE
- LIVELLO NATURALE DEL TERRENO
- - - - - PIANO DI SPICCATO
- - - - - EX LIVELLO NATURALE DEL TERRENO
- h ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA

Allegato 2




terreno urbanizzato - stato naturale del terreno
art. 6 lettera p)

Allegato 3



Accesso garage interrati rif. art. 6 lettera e)



P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

- a) nel caso di zone soggette a piani esecutivi di grado subordinato per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica;
- b) nel caso di continuità edilizia come richiamato nelle singole destinazioni di zona.
- n) Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà.
Per le costruzioni, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme o dai piani esecutivi di grado subordinato, la distanza dal confine non potrà essere minore di 5 m. o pari alla metà dell'altezza se questa supera i 10 m.
E' ammessa la costruzione in aderenza del confine di proprietà se preesiste parete o porzione di parete in aderenza senza finestre o in base alla presentazione di un progetto unitario per i fabbricati da ristrutturare o da realizzare in aderenza.
E' inoltre ammessa la costruzione a distanze dal confine inferiori a quelle previste dalle presenti norme nel caso di apposita servitù debitamente intavolata concessa dal proprietario finitimo, con la quale venga in ogni caso garantito il rispetto delle distanze minime previste tra i fabbricati.
Le distanze dei confini si misurano: al netto dei balconi, delle scale a giorno e delle gronde dei tetti con aggetto non superiore a m. 1,50; in caso diverso si tiene conto della sola parte eccedente, fermo restando che la distanza minima dai confini delle strutture di cui sopra non dovrà risultare inferiore a m. 3,50.
- o) Altezze
Le altezze massime dei fabbricati sono indicate negli appositi cartigli per le diverse zone in relazione alle caratteristiche della zona, agli indici di fabbricabilità e alle norme sulle distanze.
- p) Stato naturale del terreno o piano di campagna
Con tale termine si intende, in generale, il profilo del terreno naturale o il piano di spiccatto dell'edificio alla data di entrata in vigore della 1^a variante al P.R.G., quando tale piano sia più basso del profilo naturale. In relazione alle quote della strada e all'andamento delle reti fognarie è consentito, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa ed esplicito parere favorevole della Commissione Edilizia, ovvero può essere imposto per ragioni di migliore assetto dell'area, che il profilo naturale del terreno venga a coincidere con il profilo del terreno urbanizzato.
- q) Corpo di fabbrica
Con tale termine si definiscono le parti, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetricamente autonome, indipendentemente dall'eventuale unicità dell'impianto strutturale e dei collegamenti verticali.
- r) Volumi tecnici
Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona i volumi tecnici costituiti da porzioni dell'edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell'edificio medesimo, quali vani accessori costruiti di norma oltre la linea di gronda destinati a contenere la gabbia dell'ascensore, i serbatoi dell'acqua, le canne fumarie o simili.
Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termico (cappotti termici) per gli edifici esistenti autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 30 aprile 1976, n. 373.
- s) Edificio esistente
Per edificio esistente, si intende un edificio con una volumetria finita all'entrata in vigore della 1^a variante al P.R.G. o comunque un edificio in costruzione munito di concessione edilizia prima dell'entrata in vigore del piano citato e che abbia iniziato i lavori nei termini di Legge.
- t) Terrazze e tettoie
In relazione alle definizioni contenute alla precedente lettera h), il volume di un edificio è identificato dagli spazi interamente delimitati da pareti, ivi comprese le logge rientranti, i balconi chiusi e altri manufatti se delimitati su almeno 5 lati per una profondità > 2,50 m.
Ricostruzioni o ampliamenti in sovrapposizione, ove consentiti dalle norme di zona, sono ammessi solo per volumi identificati come sopra.
La costruzione di nuove tettoie o di manufatti a copertura terrazzata, comportano il rispetto delle norme di zona sulle distanze dai confini e/o dai fabbricati, salvo che,

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

determinandosi la realizzazione di nuovi volumi come definiti al primo capoverso del presente paragrafo, non debbano essere rispettate anche tutte le altre norme di zona.

u) Costruzione interrata

Si intende come costruzione interrata quella mantenuta sotto il livello naturale del terreno; sono peraltro ammessi gli interventi strettamente necessari per assicurare l'accessibilità e la praticabilità.

Tale costruzione non dà luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini come specificato alle presenti lettere l) e n).

v) Serre

Sono da considerare serre, ai fini delle disposizioni che seguono, gli impianti formati da materiale stabilmente infisso al suolo e facilmente rimovibili, di tipo prefabbricato, o eseguiti in opera e destinati esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente.

La realizzazione di serre può avvenire solo nelle aree indicate nelle norme di attuazione del P.R.G..

Le serre sono classificate in:

- tunnels mobili leggeri;
- tunnels mobili pesanti;
- serre propriamente dette;

La definizione tipologica e gli indici edilizi e urbanistici di ogni tipo di serra sono contenuti nella circolare provinciale n. 2397/93-13 Il CP dd. 11-03-1993 e s.m.i..

Per quanto riguarda la serra propriamente detta si precisa che:

1. Il materiale adottato consenta il passaggio della luce;
2. L'altezza massima non superi i m. 3 in gronda e m. 6 al culmine;
3. Le distanze minime non siano inferiori a:
 - a) m. 5 dai fabbricati esistenti sul fondo;
 - b) m. 10 da tutti i fabbricati;
 - c) m. 5 dal confine;
 - d) m. 5 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a m. 7;
 - e) m. 7,5 dal ciglio delle strade di larghezza compresa tra i 7 e i 15 m;
 - f) m. 10 dal ciglio delle strade di larghezza superiore a m. 15.

Non è stabilita una distanza minima fra serra e serra.

Le serre possono essere realizzate dietro impegno a non modificare la destinazione del manufatto. Le serre disciplinate dal presente comma costituiscono a tutti gli effetti costruzione.

w) Abbaini

E' consentita la realizzazione di abbaini sulle coperture purché essi siano sempre e solo previsti per: il raggiungimento del manto di copertura al fine di consentirne la manutenzione; l'illuminazione dei sottotetti. Gli abbaini dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo previsto, rispettando le tipologie tradizionali del luogo ed essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo all'andamento della copertura, specie in edifici classificati di pregio. Nei casi in cui tali volumi risultassero inaccettabili dal punto di vista estetico potranno essere sostituiti con finestre aperture in falda tetto.

x) Murature interne

Le murature interne si suddividono in portanti (strutturali) ed accessorie; le prime sono caratterizzate da parametri statici precisi: continuità del manufatto dalle fondamenta fino all'ultimo solaio, funzione di appoggio per i solai.

Gli interventi sulle murature portanti interne devono essere finalizzati alla conservazione ed alla salvaguardia delle stesse in quanto definiscono i singoli corpi edificiali e la loro epoca di costruzione.

Le murature accessorie che pur potranno aver dimensioni notevoli sono assimilate alle tramezze.

y) Fronte

Per fronte si intende la struttura o il lato (faccia) di un edificio volta verso l'esterno; per lo più, si intende con fronte principale il lato perimetrale esterno contenente l'ingresso principale.

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

Il fronte può essere laterale, doppio equivalente, cieco, ecc.

Il fronte si articola mediante la disposizione delle finestre e delle aperture ed è il limite dell'involucro di un edificio.

z) Legnaie

In edifici residenziali presenti nelle zone residenziali di completamento e nelle pertinenze degli edifici residenziali ubicati nelle zone agricole di interesse primario e secondario alla data dicembre 1997, possono essere realizzate delle legnaie in deroga alle prescrizioni di Piano secondo le seguenti precisazioni:

- 1- realizzate completamente in legno;
- 2- tipologia costruita a disegno semplice;
- 3- manto di copertura come l'edificio esistente;
- 4- superficie coperta non superiore a 25 mq;
- 5- altezza massima 3,5 mt.

Questi manufatti non costituiscono volume urbanistico e possono essere edificati nel rispetto delle distanze fissate dal codice civile, con un minimo di ml 1,50 dal confine di proprietà.

La destinazione urbanistica è vincolante a legnaia e non può essere adibita ad altra funzione.

A funzione esaurita la legnaia va demolita e ripristinata la situazione urbanistica preesistente.

Art. 7 **Utilizzazione degli indici**

(1) L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità corrispondente ad una determinata superficie, esclude ogni successiva possibilità di intervento edilizio diretto sulle superfici stesse, salvo i casi di demolizione e ricostruzione espressamente indicati nelle presenti norme o nel regolamento edilizio, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

(2) Qualora l'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono e si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettate, sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare.

(3) Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme.

(4) Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.

(5) Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente piano insistenti su due zone a diversa destinazione, l'applicazione dei parametri urbanistici va effettuata con criterio ponderale.

Art. 8 **Modalità di attuazione del P.R.G.**

(1) Il P.R.G. si attua attraverso strumenti esecutivi pubblici e privati in coerenza con leggi di settore, Piani attuativi, interventi soggetti a concessione autorizzazione o denuncia. Tutti gli strumenti di attuazione devono rispettare le indicazioni del P.R.G. contenute nelle planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme.

(2) I piani di settore sono:

- a) Piano Provinciale Utilizzazione Sostanze Minerali (L.P. 04-03-1980, n. 6 e s.m.i.);
- b) norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico (L.P. 23 giugno 1987, n. 14 e s.m.i.);

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

- c) provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico (L.P. 18 marzo 1991, n. 6 e regolamento di attuazione).
- d) Piano Comprensoriale di Smaltimento dei Rifiuti Speciali (art. 64 T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
- (3) I piani attuativi del P.R.G. sono:
- Piano attuativo a fini generali (secondo le modalità contenute nell'art. 44 della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio");
 - Piano attuativo a fini speciali con riferimento all'edilizia abitativa e agli insediamenti produttivi (secondo le modalità contenute nell'art. 45 della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio");
 - Piano di recupero (art. 46 della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio");
 - Piano di lottizzazione (art. 53 L.P. della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio");
 - Comparti edificatori (art. 51 della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio").
- (4) La cartografia indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia. Di norma vanno redatti alle scale opportune uniformando la simbologia a quella adottata dal P.R.G.
- (5) Le indicazioni relative ai Piani di Lottizzazione, Piani a fini speciali (edilizia abitativa e insediamenti produttivi) sono contenute negli appositi cartigli.

Art. 9
Piano attuativo a fini generali (P.A.G.)

- (1) Il P.R.G. non prescrive la formazione di piani attuativi a fini generali.

Art. 9 bis¹
Piano Attuativo di S.Rocco

- (1) Il Piano Attuativo di "S. Rocco" viene attuato mediante gli elementi cartografici e descrittivi individuati direttamente dalla variante puntuale al P.R.G. approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2024 di data 22.08.2003:
- a) le rappresentazioni grafiche atte a definire la variante:
- lo stato di fatto e la nuova previsione di Piano TAV. SP1;
- b) le rappresentazioni grafiche di dettaglio atte a completare la previsione urbanistica (Piano Attuativo);
- l'inquadramento territoriale TAV. SP2;
 - fotografia aerea dell'area e degli elementi naturalistici e ambientali emergenti TAV. SP3;
 - analisi della situazione urbanistica dell'area TAV. SP4;
 - planimetria di utilizzazione dell'area contenente gli elementi costitutivi di riferimento: forma e distribuzione dei fori, pendenze delle falde, tipologia del tetto, posizioni e materiali degli sporti, materiali e colori TAV. SP5;
- c) la relazione tecnico-descrittiva;
- d) le norme di attuazione.
- (2) In particolare le norme di attuazione di cui alla lettera d) del comma precedente formano, in qualità di documento allegato, parte integrante delle presenti norme di attuazione del P.R.G. e le sostituiscono per le parti in contrasto.

¹ Articolo introdotto dalla variante al PRG approvata con delibera della G.P. n. 2024 dd. 22/08/2003

Art. 10

Piano attuativo a fini speciali per l'edilizia abitativa (P.A.S.E.A.)

(1) Ai sensi dell'art. 45 e seguenti della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" il Piano per l'edilizia abitativa viene redatto nei modi e forme ivi stabilite.

(2) Ai sensi del 2° comma art. 45 della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" il piano attuativo per l'edilizia abitativa individua, entro le zone residenziali sia edificate che di nuovo sviluppo, le aree e gli edifici da riservare ad edilizia abitativa sia pubblica che agevolata, determinandone la relativa specifica disciplina.

Art. 11

Piano attuativo a fini speciali per gli insediamenti produttivi

(1) Ai sensi dell'art. 45 e seguenti della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" il piano per gli insediamenti produttivi viene redatto nei modi e forme ivi stabilite.

(2) Ai sensi del 6° comma dell'art. 45 della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" il piano attuativo per gli insediamenti produttivi determina la specifica disciplina di aree destinate ad opere ed impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, ad impianti e servizi turistici nonché a complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli ovvero ad allevamenti zootecnici e ha per obiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree in esso comprese.

(3) Gli indici di utilizzazione e di fabbricabilità previsti nelle disposizioni urbanistico-edilizie del P.R.G. potranno subire nel P.I.P. modifiche fino al 20%, qualora sussistano fondati motivi di ordine tecnico, economico o di conduzione aziendale.

Art. 12

Piano di lottizzazione

(1) Nelle zone indicate con apposita simbologia, dove il P.R.G. prevede piani attuativi e che non sono sottoposte ai piani di iniziativa pubblica di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11 i proprietari possono elaborare Piani di Lottizzazione ad iniziativa privata nei termini previsti dagli artt. 55 e 88 della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", per una superficie riferita alla delimitazione delle singole aree definite in legenda come soggette a vincolo di piano attuativo.

(2) Il Piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni d'uso e le indicazioni relative alla viabilità indicate nelle planimetrie del P.R.G., nonché gli indici edilizi ed urbanistici prescritti per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione. Il Piano di lottizzazione deve contenere gli elementi e le caratteristiche definiti nell'art. 54 della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" e negli artt. 55, 56, 57, 58 e 59 del regolamento edilizio comunale.

(3) Il Piano di Lottizzazione può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal P.R.G. per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non siano suscettibili di razionale utilizzazione.

(4) Si ha altresì lottizzazione quando si riscontrano le situazioni riportate all'art. 53 della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".

(4 bis) ² Il Piano di Lottizzazione può apportare modifiche alla distribuzione delle aree interne alla lottizzazione, previo preventivo parere di assenso da parte del Consiglio Comunale e sentita la Commissione Edilizia, quando la morfologia dei luoghi indichi una dislocazione diversa e più idonea e previo accertamento di interesse pubblico.

² Comma introdotto dalla variante al PRG approvata con delibera della G.P. n. 2024 dd. 22/08/2003

Art. 13

Regolamento edilizio comunale

(1) Il Regolamento edilizio comunale è parte integrante e sostanziale del presente P.R.G. e ad esso va fatto riferimento in merito a quanto riportato dall'art. 21 della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".

(2) Nel Regolamento Edilizio sono inoltre riportate le norme generali da osservare nell'attività costruttiva all'interno delle singole zone, con riferimento particolare alle norme tecnologiche, alle norme per l'edificazione nonché per la tutela del patrimonio arboreo e lo sviluppo del verde,

Art. 14

Divisione in zone del territorio di Fornace

(1) Ai fini della salvaguardia ambientale, dello sviluppo e dell'uso equilibrato delle risorse del territorio di Fornace, questo è stato suddiviso in zone urbanistiche, come risulta dalle planimetrie in scala 1:10000 e 1:5000 - 1:2000 del P.R.G..

(2) Su tali zone si applicano in generale le presenti norme precisate negli articoli successivi. Le zone urbanistiche sono così classificate:

1. ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO:
 - a) Aree di tutela ambientale;
 - b) Aree di protezione idrogeologica;
2. ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE:
 1. Zone di rispetto:
 - a) Fiumi, laghi, torrenti e rivi;
 - b) Rispetto delle acque;
 2. Zone di protezione culturale:
 - a) Biotopi e aree di protezione;
 - b) Zone naturalistiche - paesaggistiche;
 - c) Centri storici;
 - d) Insediamenti storici sparsi;
 - e) Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale;
 - f) Miniere di rilevanza storico-culturale;
 - g) Viabilità storica;
 3. Idrogeologia - geologia:
 - a) Tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti. Sintesi geologica. (La zonizzazione relativa è contenuta nella carta di Sintesi Geologica della P.A.T., estesa a tutto il territorio comunale parte integrante della variante P.U.P 2000, nonché approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2813 dd. 23/10/2003.)
 - b) Protezione di pozzi e sorgenti selezionati;
3. INSEDIAMENTI ABITATIVI:
 - a) Zone residenziali di completamento;
 - b) Zone residenziali di nuova espansione;
4. SERVIZI:
 1. Zone ed edifici per attrezzature e servizi pubblici:
 - a) Zone ed edifici per attrezzature pubbliche;
 2. Zone a verde:
 - a) Zone a verde pubblico;
 - b) Zone a parco;
 - c) Spazi aperti nei centri storici;
 - d) Verde di tutela degli insediamenti storici;
5. ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI:
 - a) Zone ricettive - alberghiere;
6. ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI:
 - a) Zone produttive;

- b) Zone miste commerciali-artigianali;
 - 7. ZONE A CAVA E DISCARICA
 - a) Zona estrattiva;
 - b) Zona di lavorazione;
 - c) Zona bonifica prioritaria;
 - 8. ZONE AGRICOLE:
 - 1. Di interesse primario:
 - a) Zone agricole di interesse primario;
 - b) Zona agricola integrata
 - c) Zona agricola di tutela ambientale e produttiva;
 - d) Zona agricola di tutela produttiva;
 - 2. Di interesse secondario:
 - a) Zone agricole di interesse secondario;
 - b) Zona agricola di tutela ambientale;
 - 9. ZONE A BOSCO, PASCOLO, IMPRODUTTIVO:
 - a) Zone a bosco;
 - 10. ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA':
 - a) Viabilità;
 - b) Distanze dalle strade;
 - c) Fasce di rispetto stradale;
 - d) Parcheggi;
 - e) Percorsi pedonali e ciclabili;
 - 11. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE:
 - a) Attrezzature tecnologiche;
 - b) Elettrodotti, Metanodotti, Condotte forzate, Linee telefoniche;
 - c) Vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale.
- (3) Per ciascuna zona sono indicati gli indici edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali sono assoggettate. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.
- (4) Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa gli indici edificatori sono riportate in appositi cartigli che precisano - dove opportuno ed in particolari zone - i contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.

Art. 15 **Zone di espansione**

- (1) Sono considerate zone di espansione le seguenti divisioni territoriali:
- a) insediamenti abitativi;
 - b) zone per attrezzature pubbliche;
 - c) zone per attrezzature ed impianti turistici;
 - d) zone produttive;
 - e) zone miste commerciali-artigianali;
 - f) centri storici;

Titolo 2°

ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 16 Aree di tutela ambientale

(1) Nelle carte del sistema ambientale del P.R.G., redatte in adeguamento alle previsioni della variante 2000 al P.U.P., sono indicate con apposita simbologia le aree di tutela ambientale. Per gli interventi edilizi in queste aree è richiesta la preventiva autorizzazione secondo quanto stabilito dalle vigenti norme provinciali. Gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati nella Carta di Piano del P.R.G. e nella Carta di sintesi geologica della P.A.T., per le diverse zone che vi ricadono.

2) All'interno delle suddette aree valgono i criteri generali di tutela espressi nel P.U.P. – variante 2000, recepiti nelle presenti norme, nelle Carte di Piano e nel Regolamento Edilizio. Ulteriori criteri potranno essere definiti con Deliberazione della Giunta Provinciale."

Art. 17 Aree di protezione idrogeologica

(1) Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

(2) Tali aree sono indicate schematicamente negli appositi riquadri contenuti nella cartografia in scala 1:10000 della carta di sintesi geologica per la pianificazione territoriale ed urbanistica. L'individuazione esatta dei perimetri è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi del R.D.L. citato.

(3) La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua conformemente alla legislazione vigente in materia.

Titolo 3°

ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE

1 - ZONE DI RISPETTO

Art. 18

Fiumi, laghi, torrenti e rivi

(1) Il Piano Regolatore Generale riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi, dei bacini artificiali, dei corsi d'acqua e dell'eventuale fascia di erosione.

(2) La riva dei laghi, dei corsi d'acqua e dei bacini artificiali - sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione - è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola.

(3) All'interno di tali zone, è possibile il ripristino della conformazione originale delle rive delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei torrenti, del lago e del bacino artificiale.

(4) Nelle aree individuate al precedente comma sono consentiti solo accessi pedonali che non comportino alterazioni dello stato fisico dei luoghi.

(5) Per quanto riguarda i torrenti, è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nelle zone espressamente indicate nel P.R.G..

(6) Le opere idrauliche di difesa e regimazioni delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.

(7) Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come lago, bacino artificiale, torrenti o fascia di erosione, sono regolate dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modificazioni ed integrazioni.

(8) Per la definizione esatta della proprietà pubblica, appartenente al demanio provinciale, si rimanda agli artt. 4 e 5 della citata L.P. 18/76. Le modalità di intervento sono definite dall'art. 7 della medesima legge.

Art. 19

Rispetto delle acque

(1) Le zone di protezione del lago è regolamentata dal presente articolo in sintonia a quanto enunciato al terzo comma dell'art. 9 delle norme di attuazione della revisione al Piano Urbanistico Provinciale.

(2) Le indicazioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla protezione e tutela dei caratteri del lago.

(3) In essa sono consentiti interventi edilizi e urbanistici solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee.

(4) A tal fine il piano riporta con apposita simbologia, nelle carte di piano a diversa scala, la zona di protezione del lago.

(5) All'interno di tale zona il piano individua apposite destinazioni d'uso urbanistiche che fanno riferimento direttamente all'articolo specifico di normativa, integrato

per la parte ricadente nella zona di protezione dei laghi al fine di garantire l'integrità delle aree poste lungo la riva del bacino lacustre.

(6) In generale nella zona di protezione del lago è vietato:

- a) procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello dell'acqua e all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea;
- b) immettere, in qualsiasi modo, elementi inquinanti di qualunque natura vuoi direttamente, vuoi indirettamente, ovvero nei corsi d'acqua, nelle falde e nelle sorgenti che lo alimenta;
- c) modificare artificialmente lo specchio d'acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali.
- d) Il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area di protezione va conservato senza lacerazioni ovvero ricostituito nei suoi connotati originali laddove degradato o alterato;
- e) l'apertura di nuove strade.

(7) L'accessibilità alle rive deve essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.

(8) La zona di protezione del lago può essere interessata dalle seguenti infrastrutture ed attrezzature solamente se previste da strumenti di pianificazione superiore o eventuali leggi che derogano al Piano Regolatore Generale:

1. Impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché per lo smaltimento delle fognature.
2. Sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia.

(9) Gli eventuali scavi ammessi dovranno essere accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.

(10) Nelle zone di protezione dei corsi d'acqua, così come definiti all'art. 18, è vietato qualsiasi intervento che non tenda alla conservazione o alla ricostruzione dei suoi connotati originali.

Nelle suddette aree, esterne al perimetro delle zone di espansione (art. 15), è vietata qualsiasi nuova costruzione lungo il corso dei fiumi e dei torrenti, per una profondità di mt. 30 dal confine esterno dell'area golenale, alluvionale o dagli argini. Lungo il corso dei canali artificiali la profondità è ridotta a mt. 15 dal confine esterno degli argini.

(11) In questa fascia sono vietate le discariche non autorizzate, la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante.

(12) Gli edifici ricadenti nella zona di protezione dei corsi d'acqua, possono essere ampliati, secondo le indicazioni contenute nei rispettivi articoli di destinazione urbanistica.

(13) Gli interventi edilizi ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del sito, limitando le volumetrie e l'impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati (preferibilmente tradizionali). Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili, mentre per quanto riguarda l'arredo esterno, recinzioni ed illuminazione saranno improntate alla massima semplicità, recuperando la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose.

(14) Entro tale perimetro rimangono in vigore i prescritti rispetti di settore di cui alle leggi nazionali e provinciali.

2 - ZONE DI PROTEZIONE CULTURALE

Art. 20 Biotopi e aree di protezione

(1) I biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico sono regolamentati dalla L.P. 23 giugno 1986, n. 14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico" e successive modifiche ed integrazioni. I biotopi sono individuati di interesse provinciale **[P]** e di interesse locale **[C]**.

Biotopi di interesse provinciale:

(2) L'individuazione dei biotopi di interesse provinciale, la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela sono effettuate con deliberazione della Giunta Prov.le in base al disposto dell'art. 15 della L.P. 28/88.

(3) Tali disposizioni prevalgono sulle previsioni urbanistiche del piano comprensoriale.

(4) La delimitazione dei biotopi di interesse provinciale riportata nel sistema ambientale nelle tavole di piano ha il solo scopo di segnalare un futuro vincolo di rispetto ambientale del biotopo di interesse provinciale.

(5) In attesa delle modalità provinciali in materia di valorizzazione e tutela di ogni singolo biotopo di interesse provinciale, in questi perimetri si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 18 L.P. n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" dd. 29-08-1988.

Biotopi di interesse locale:

(6) Il P.R.G. con apposita simbologia, riporta nelle carte di piano e nel sistema ambientale la delimitazione del biotopo di interesse locale e della relativa fascia di rispetto.

(7) Le modalità d'intervento di valorizzazione e salvaguarda sono contenute nella relativa scheda che forma parte integrante del Piano Regolatore Generale.

Art. 21

Zone naturalistiche - paesaggistiche

(1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle carte del sistema ambientale i manufatti di rilevanza ambientale, mentre individua nelle carte di Piano le zone di rilevanza ambientale e culturale, finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna attraverso il mantenimento e la ricostruzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso la loro controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

(2) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

(3) Tali progetti definiranno:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri.
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, compresi quelli utilizzati dai mezzi di trasporto motorizzati, posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione.
L'installazione delle attrezzature sopra richiamate sia fisse che mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con la valorizzazione e tutela dell'area.
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e igienici.
- d) le aree appositamente progettate per il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto.
- e) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione. Tali edifici possono essere destinati in tutto o in parte per la vigilanza o per attrezzature ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona.
- f) le aree destinate alla forestazione, all'uso agricolo, all'attività zootecnica di tipo non intensivo con le eventuali modalità di intervento.

(4) I progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale dovranno assolutamente escludere l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, o le specie floristiche spontanee e faunistiche selvatiche.

(5) Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui al presente articolo, nelle aree ricadenti nelle zone di rilevanza ambientale e culturale valgono le disposizioni urbanistiche di piano, con la sola limitazione dell'assoluta inedificabilità di nuove costruzioni, ad esclusione dell'ampliamento degli edifici esistenti.

Art. 22
Centri storici

(1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia la delimitazione delle aree individuate come centri storici da sottoporre a particolare tutela. Trattasi di aree costituenti nessi unitari e indissolubili, interessate da presenza prevalente di manufatti, edifici e attrezzature di antica origine. Esse possono comprendere anche superfici libere o edifici o manufatti recenti incuneati nel tessuto più antico. In tali aree il P.R.G. stabilisce, nei modi e nei tipi previsti dagli articoli specifici, gli interventi e gli strumenti atti a conseguire il mantenimento e il recupero:

- dei caratteri generali del tessuto urbanistico dei singoli centri, anche nel quadro di consistenti processi di riorganizzazione e sviluppo;
- dei caratteri particolari dei singoli manufatti edilizi, mediante la determinazione di diverse modalità e tipologie di intervento che, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun manufatto, possono estendersi dalla manutenzione ordinaria fino alla demolizione e ricostruzione.
- degli spazi liberi da edificazioni, mediante la determinazione di diverse destinazioni d'uso e di intervento, tenendo conto del rapporto esistente fra spazio aperto e spazio costruito.
- degli elementi singoli.

Art. 22 bis
Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dalla Legge 1089/1939

(1) Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta, in base alla legge 1 giugno 1939 n. 1089, sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento.

(2) Il P.R.G. riporta, con apposito simbolo, gli edifici tutelati come da elenco ufficiale fornito dal servizio Beni Culturali Provinciale.

(3) Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, ma aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono altresì soggetti a preventiva autorizzazione provinciale.

Art. 23
Insedimenti storici sparsi

(1) Il P.R.G. individua con la stessa simbologia dei centri storici, gli edifici sparsi da sottoporre a particolare tutela. Trattasi di edifici costituenti, per caratteristica tipologica, costruttiva e architettonica, una interessante memoria storica della particolarità costruttiva degli insediamenti di Fornace.

(2) Su tali edifici il P.R.G. stabilisce, nei modi e nei tipi previsti dagli articoli specifici, gli interventi e gli strumenti atti a conseguire il mantenimento e il recupero dei caratteri particolari dei singoli manufatti edilizi, mediante la determinazione di diverse modalità e tipologie di intervento che, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun manufatto, possono estendersi dalla manutenzione ordinaria fino alla ristrutturazione.

Art. 24
Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale

(1) Sotto la denominazione di "manufatti minori di interesse storico-culturale" sono compresi i manufatti, singoli o riuniti in complessi, quali: edicole votive, croci, nicchie, cippi, fontane, pozzi, lavatoi, abbeveratoi, archi, stemmi, dipinti, edifici per attività speciali o di

difesa, ruderi, canali irrigui o strutture analoghe, muri di recinzione, ecc., che costituiscono elementi simbolici della cultura, del costume o delle attività tipiche della vita sociale del passato.

(2) Tali manufatti "minori" evidenziati o non nelle carte del P.R.G., vanno assoggettati a conservazione (manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro) ai fini del mantenimento o del recupero delle funzioni originali o della semplice conservazione della testimonianza storica.

(3) L'intervento deve garantire la permanenza del manufatto nel sito originario. Eccezionalmente, solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, o a eventuale beneficio che ne possa derivare al bene pubblico, su comprovata documentazione tecnica di mancanza di soluzioni alternative, è ammessa la traslazione del manufatto nelle immediate adiacenze.

Art. 25

Miniere di rilevanza storico-culturale

(1) Il P.R.G. riporta con apposita simbologia le miniere storiche del territorio comunale di Fornace. Per queste miniere è auspicato un recupero ai fini didattico-culturali con la possibilità di realizzare, nelle immediate vicinanze, piccoli volumi di servizio (servizi igienici, biglietteria, bar) di dimensioni massime 60 mq. e altezza non superiore a 4 mt., realizzati con tecniche tradizionali storiche (blockbau, base in pietra, tetto in legno con copertura in scandole, ecc.).

Art. 26

Viabilità storica

(1) E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici individuati in cartografia.

(2) I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, linee di difesa, trincee, ecc.) anche se non evidenziati nelle carte di piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

(3) Il presente articolo si applica su tutto il territorio comunale.

3 - IDROGEOLOGIA - GEOLOGIA

Art. 27

Tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti. Sintesi geologica

(1) La disciplina degli aspetti geologici fa capo alla carta di sintesi geologica redatta in scala 1:10000 dal Servizio geologico della PAT, approvata dalla Giunta provinciale con delibera n. 2813 del 23/10/2003 ed estesa a tutto il territorio comunale. Ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 delle Norme di Attuazione del PUP variante 2000 tale cartografia è soggetta ad aggiornamento periodico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale.

(2) La carta di sintesi geologica suddivide il territorio comunale in parti sulla base del grado di penalità dei suoli al fine di stabilire il tipo di indagine propedeutica da effettuare prima di ogni intervento edilizio o urbanistico.

(3) Gli usi del suolo e i parametri edificatori ammessi nelle carte di piano dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione della carta di sintesi geologica approvata dalla Giunta provinciale con delibera n. 2813 del 23/10/2003.

Art. 28
Protezione di pozzi e sorgenti selezionati

STRALCIATO

Titolo 4°

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE D'INTERVENTO E DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

CAPO I DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Art. 29

Modalità di intervento sugli edifici esistenti

(1) Premesso che per la stessa natura di questo strumento programmatico tutti gli interventi, su qualsiasi edificio e per ogni classe di intervento, dovranno avvenire nel pieno rispetto dei caratteri originali dell'edificio e del contesto urbano e paesistico in cui gli stessi si collocano, le modalità di intervento sono le seguenti:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro;
- d) risanamento conservativo;
- e) ristrutturazione;
- f) ripristino;
- g) demolizione.

(2) Subordinatamente alle Leggi vigenti in materia, il P.R.G. definisce - nel regolamento edilizio comunale e negli articoli seguenti - gli interventi specifici, per ciascuno dei casi surriportati.

Art. 30 Ripristino

(1) L'intervento di ripristino è finalizzato alla ricostruzione dell'edificio preesistente già demolito in tutto o in parte o in condizioni statiche e generali tali da rendere tecnicamente impossibili altri tipi di interventi conservativi.

(2) Il ripristino può avvenire con una delle seguenti modalità, secondo il riferimento all'edificio preesistente:

Ripristino filologico

Riguarda gli edifici di cui esiste una documentazione completa - formata dalle parti superstiti dell'edificio medesimo (fondazioni, parti basamentali, strutture in elevazione) e/o rilievi grafici e fotografici moderni, disegni antichi, ecc. - quando essi sono in stato di rovina completa o già così avanzata da configurare l'operazione come una ricostruzione filologica anziché un restauro, in quanto la quota di ripristino filologico diventa preponderante.

Ripristino tipologico

Riguarda gli edifici per cui la documentazione esistente è limitata al sedime (rilevato o accertato catastalmente), alle fondazioni e/o a documentazioni grafiche e fotografiche insufficienti.

In questo caso l'operazione si configura come una ricostruzione guidata - oltre che dai suddetti elementi - dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza della sub-area; essa differisce dalla ristrutturazione totale in quanto la quota di ripristino tipologico diventa preponderante.

(3) Il ripristino dovrà comunque avvenire in modo da garantire il rispetto della destinazione urbanistica specifica zona per zona.

(4) Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali.

(5) E' ammesso il cambio di destinazione d'uso.

CAPO II

TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO

Art. 31

Categorie di intervento

(1) I manufatti esistenti all'interno del perimetro del centro storico e/o evidenziati con apposita simbologia fuori dai centri storici, di cui ai precedenti artt. 22 e 23, sono inquadrati, agli effetti della tutela e del recupero del valore storico, nelle seguenti categorie che corrispondono alle tipologie di intervento:

- a) edifici soggetti a restauro;
- b) edifici soggetti a risanamento conservativo;
- c) edifici soggetti a ristrutturazione;
- d) ruderi con possibilità di ricostruzione;
- e) ruderi soggetti a restauro;
- f) volumi precari.

Art. 32

Edifici soggetti a restauro

(1) Sono classificati in tale categoria gli edifici dotati di particolari pregi, sia estetici - stilistici, che ubicazionali, tali da qualificare i manufatti come oggettivi poli di riferimento della storia e della cultura locale.

(2) Tali edifici, in forza della loro rappresentatività, dovranno essere oggetto di particolari cure e attenzioni, sia nel recupero che nella manutenzione.

(3) Sono pertanto ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro come previsto nel regolamento edilizio comunale.

(4) Le superfetazioni di cui si imponga la demolizione non sono ricostruibili.

Art. 33

Edifici soggetti a risanamento conservativo

(1) Sono classificati in tale categoria gli edifici che - pur non avendo particolari pregi architettonici o strutturali - rivestono importanza in quanto elementi insostituibili di tessuti urbanistici di interesse complessivo.

(2) In quanto tali, la tutela delle caratteristiche storiche privilegia le parti esteriori degli edifici che del tessuto siano parte integrante.

(3) A tal fine, negli edifici classificati nella categoria di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo come previsto nel regolamento edilizio comunale.

(4) Si evidenzia la possibilità di ampliamento degli edifici classificati nella categoria di cui al presente articolo, nella misura massima del 20% del VU preesistente alle seguenti condizioni:

- a) l' ampliamento può essere realizzato per aggiunte laterali, non superando in altezza l' edificio originario, solo nelle aree ove è ammesso, dalla specifica normativa di zona, l' ampliamento degli edifici esistenti;
- b) l' ampliamento non può superare in altezza l' edificio vicino e/o dirimpetto classificato a restauro;
- c) l' intervento deve essere finalizzato al recupero abitativo e/o alla funzionalità dell' abitazione esistente;
- d) l' ampliamento è considerato realizzato, anche non superando il 20% dell' ampliamento massimo ammesso, al raggiungimento della media ponderale pari a 2,20 m.

(5) La demolizione è consentita nel caso di presenza di alterazioni o aggiunte degradanti e limitatamente alle stesse.

(6) Nel caso di demolizione disposta dall'autorità competente per le condizioni statiche, la ricostruzione è ammessa solo in assenza di edifici contigui soggetti a restauro.

Art. 34 **Edifici soggetti a ristrutturazione**

(1) Sono classificati in tale categoria gli edifici in cui, per la modestia dell'impianto originario, non siano riscontrabili elementi di particolare pregio al di là della testimonianza dell'origine antica.

(2) In tali casi gli interventi ammessi e possibili si estendono, oltre a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, tutti gli interventi di ristrutturazione come previsto nel regolamento edilizio comunale.

(3) E' confermata l'ampliabilità nella misura massima del 25% del VU preesistente. Tale ampliamento può essere realizzato, sia per sopraelevazione che per aggiunte laterali, nelle aree ove è ammesso, dalla specifica normativa di zona, l'ampliamento degli edifici esistenti.

(4) In questo caso, qualora il fabbricato sia attiguo e/o dirimpetto ad uno o più edifici soggetti a restauro l'altezza massima non potrà superare quella del più alto fra questi.

Art. 35 **Ruderi**

(1) Trattasi di parti residue di un volume edificato di antica origine. I ruderi si distinguono in:

1. Ruderi con possibilità di ricostruzione

Parti residue di un volume di antica origine, per il quale non sia individuabile una funzione originaria specifica.

Il modesto significato storico-culturale unito alla certezza dell'esistenza fanno sì che per essi sia proponibile il recupero volumetrico e funzionale, secondo quanto previsto al precedente art. 30.

2. Ruderi soggetti a restauro

Parti di volume di antica origine che abbia avuto funzioni residenziali rappresentative, o di culto, o militari, quali: castelli, chiese, torri, opere fortificate, ecc.

Il significato storico-culturale di tali ruderi, e la consistenza attuale del loro volume fanno sì che per essi non sia proponibile un ripristino funzionale ma una attenta conservazione della testimonianza.

Per tali ruderi è prescritto il consolidamento statico degli elementi strutturali; sono altresì ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro di eventuali elementi superstiti di pregio.

Art. 36
Volumi precari

(1) Viene definito volume precario lo spazio coperto, delimitato da elementi continui o isolati, anche se stabili, in aderenza o estraneo ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, deposito, servizi dell'abitazione o del fondo agricolo.

(2) L'epoca di costruzione recente e le scarse caratteristiche di pregio ne fanno elementi da eliminare, specie se in aderenza ad unità edilizie di pregio architettonico.

(3) Per i volumi precari è prescritta la demolizione senza ricostruzione.

(4) Fino a quando il volume non sarà demolito è ammessa soltanto l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

(5) I volumi precari non sono individuati all'interno del perimetro dei centri storici. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

CAPO III
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI
STORICI E DEI MANUFATTI SPARSI DI INTERESSE STORICO
CULTURALE

Art. 37
Applicazione

(1) Gli articoli contenuti nel presente Capo III si intendono rispettivamente riferiti alle categorie operative, così come previste dalle cartografie e dalla legenda generale di cui ai precedenti artt. 22 e 23, e vanno intesi con valore prescrittivo.

(2) Si intendono assoggettabili alla categoria operativa del singolo edificio anche gli sporti, gli aggetti, le scale, i balconi e simili, anche se non specificatamente individuati in cartografia.

Art. 38
Tipologie di intervento sui manufatti storici esistenti

(1) Il P.R.G. stabilisce, per determinati interventi sui manufatti storici esistenti, l'uso di tipologie tradizionali. Tali tipologie sono distinte:

- a) per classi tipologiche dei singoli edifici, distinte in:
 - 1. di tipo urbano;
 - 2. di tipo rurale;
- b) per caratteristiche dei principali elementi costitutivi dei singoli manufatti, individuati in:
 - 1. intonaci e rivestimenti;
 - 2. coperture;
 - 3. aperture esterne;
 - 4. collegamenti verticali e orizzontali esterni;

(2) Il P.R.G. documenta le tipologie tradizionali principali risultanti dalle ricerche analitiche per ciascuna classe di edifici.

(3) L'obbligo di rispetto delle tipologie tradizionali contenute nelle indicazioni delle modalità degli interventi ammessi sui manufatti edilizi esistenti si attua pertanto, o con l'adozione dei tipi documentati negli elaborati di analisi del Piano relativi alla classe di appartenenza di ciascun manufatto o in base ad altra documentazione tipologica riscontrata direttamente sul manufatto o nel territorio del Comune.

Lo studio riguarderà le tipologie edilizie, lo sviluppo planimetrico dei fabbricati e la loro articolazione volumetrica, la partitura architettonica dei prospetti, l'impiego di elementi decorativi, i materiali, i colori, le varietà di struttura, di forma, di esecuzione delle coperture, ecc.

Art. 39
Tipologie dei manufatti edilizi di nuova edificazione

(1) Nell'ambito delle aree perimetrate, ai sensi del precedente art. 22 e nelle zone in cui sia prevista dal P.R.G. la possibilità di edificazione, tutti gli interventi dovranno ispirarsi alle forme costruttive tradizionali consolidate storicamente nel Comune di Fornace. Lo studio riguarderà le tipologie edilizie, lo sviluppo planimetrico dei fabbricati e la loro articolazione volumetrica, l'adozione degli organismi peculiari di ciascuna zona e di ciascun tipo edilizio, la partitura architettonica dei prospetti, l'impiego di elementi decorativi, i materiali, i colori, le varietà di struttura, di forma, di esecuzione delle coperture, e quant'altro concorre a specificare i connotati tipici dei fabbricati, nella loro fisicità e nel loro

significato non solo funzionale, ma anche simbolico, espressivo, estetico e culturale in senso lato.

Art. 40
Modalità di intervento per gli ampliamenti e nuove costruzioni

1) Ampliamenti

per le categorie per le quali sono ammessi gli ampliamenti delle presenti norme all'interno dei centri storici o sui manufatti di interesse storico-culturale di cui agli artt. 22 e 23 è ammessa la deroga ai limiti stabiliti dagli artt. 7-8-9 del Decreto Ministeriale 2-4-1968, n. 1444.

In caso di sopraelevazione dell'edificio è ammessa la continuità con le murature perimetrali dell'edificio esistente.

Nel caso di ampliamento laterale la distanza dai confini del lotto non può essere inferiore alla metà dell'altezza di ciascun fronte della parte dell'edificio che costituisce ampliamento; inoltre la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte della parte dell'edificio che costituisce ampliamento.

Per quanto riguarda la distanza dalle strade e/o spazi pubblici, nel caso di ampliamento laterali che non avvengano sul retro, essi non potranno oltrepassare l'allineamento con l'edificio preesistente e in nessun caso avvicinarsi al ciglio stradale più dell'edificio stesso.

Per quanto riguarda l'altezza massima ammessa si rimanda agli articoli specifici.

2) Nuove costruzioni

Nel caso di nuove costruzioni la distanza dalla strada e/o spazi pubblici può essere ridotta fino ad allineare il nuovo edificio con quello preesistente ai suoi lati più vicino alla strada e/o spazi pubblici ed in nessun caso tuttavia avvicinarsi al ciglio stradale più dell'edificio con il quale è allineato.

Titolo 5°

INSEDIAMENTI ABITATIVI

Art. 41

Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale

(1) Sono le parti del territorio di Fornace destinate prevalentemente, ma non esclusivamente alla residenza.

(2) Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, all'interno delle zone di cui agli artt. 22, 23, 43 e 44 e secondo le prescrizioni in esso contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici, privati e studi professionali, che non comportino disturbo e molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

(3) Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali con il Piano Comprensoriale di settore e con L.P. 6/91 Inquinamento acustico.

Art. 42

Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale

(1) Gli interventi nelle zone residenziali indicati nelle tavole in scala 1:2000 e 1:5000, possono essere:

- di completamento (art. 43);
- di nuova espansione (art. 44);

(2) Queste zone sono distinte, attraverso un'apposita simbologia (cartiglio) che stabilisce le diverse modalità di intervento ed i parametri volumetrici. Nel cartiglio sono indicate con lettera "C" le zone di completamento e con lettera "E" quelle di nuova espansione.

(3) Sempre sul medesimo cartiglio è indicato per ciascuna zona l'indice di fabbricabilità e l'altezza massima degli edifici, specificando che tale indice di fabbricabilità è fondiario nelle zone in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto per quelle di completamento, mentre è territoriale per le zone di nuova espansione.

(4) I caratteri di tali zone sono specificati nei successivi artt. 43 e 44 delle presenti norme.

(5) Gli interventi di nuova costruzione dovranno avvenire tenendo conto delle "Norme per l'edificazione" (art. 101) del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 43

Zone residenziali di completamento

(1) Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria.

(2) In queste zone il P.R.G. si attua sia attraverso intervento edilizio diretto che attraverso Piano di Lottizzazione. L'intervento edilizio diretto può riguardare sia una nuova costruzione che la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente; in ogni caso esso dovrà necessariamente allacciarsi alle opere di urbanizzazione esistenti e sarà quindi limitata alla saturazione delle aree attualmente infrastrutturate, secondo le modalità, gli indici ed i perimetri indicati negli appositi cartigli, e quelli qui di seguito specificati:

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

If (fondiario)	=	v. cartiglio
H max	=	v. cartiglio
Lotto minimo	=	400 mq.

(3) Per le zone residenziali di completamento prive di cartiglio valgono i seguenti indici:

If (fondiario)	=	1.50
H max	=	8.00
Lotto minimo	=	400 mq.

(4) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di zone pur prive di cartiglio, che si pongono in continuità a corrispondenti omogenee indicazioni risultanti dalla cartografia 1:2000; in tale ultimo caso valgono per le aree predette gli indici stabiliti sulla planimetria 1:2000.

(5) E' obbligatorio, salvo il rispetto degli indici urbanistici e edilizi (Regolamento Edilizio Comunale), l'utilizzazione dell'indice di fabbricabilità fondiario (SF) pari al 60% di quello massimo di zona o di cartiglio e dell'altezza del fabbricato (H) pari al 60% di quella massima di zona o di cartiglio.

(6) L'uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., potrà essere consentito purché la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo previsto per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, corsi d'acqua, ovvero da lotti già edificati.

(7) Sono consentiti ampliamenti di volume per gli edifici esistenti al momento dell'approvazione del P.R.G. purché la volumetria complessiva che ne risulta non superi del 30% quella risultante dall'applicazione degli indici di fabbricabilità di zona.

(8) Tali ampliamenti possono essere realizzati con un limite di altezze eccedenti quelle previste per le singole zone fino ad un massimo di cm. 100.

(8bis) Se più favorevole, possono essere realizzati ampliamenti, per una sola volta, laterali e/o in sopraelevazione nel rispetto delle norme di zona con l'esclusione del lotto minimo, dell'indice fondiario e con un limite in altezza eccedente quello previsto per le singole zone fino ad un massimo di cm 100, non superando i 10,00 metri in altezza, nel seguente modo:

- a) per gli edifici fino a 1000 mc il 30% del volume urbanistico esistente;
- b) per gli edifici fra i 1000 e 2000 mc il 30% per i primi 1000 mc e il 15% sulla parte eccedente, sempre del volume urbanistico;
- c) per gli edifici oltre i 2000 mc il 30% per i primi 1000 mc, il 15% fra i 1000 e 2000 mc e il 5% sulla parte eccedente i 2000 mc, sempre del volume urbanistico.²

(9) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima consentita, possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

(10) Sono inoltre consentiti ampliamenti in sopraelevazione nel rispetto delle condizioni precedentemente richiamate, anche in deroga alle distanze dai confini fermo restando il rispetto della distanza fra i fabbricati. In quest'ultimo caso non potrà essere superata l'altezza massima di 10 ml.

(11) In caso di continuità edilizia può essere mantenuto l'allineamento preesistente con una distanza minima dalle strade comunque non inferiore a ml. 2.

(12) Nel caso di ampliamenti di edifici esistenti, è possibile derogare dalla distanza minima dalle strade, purché l'ampliamento non si avvicini alla strada più dell'edificio esistente.

(13) Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi con i profili plani-altimetrici degli edifici adiacenti esistenti, nonché nell'uso dei materiali costruttivi. Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico.

Art. 44
Zone residenziali di nuova espansione

² Articolo modificato dalla variante al PRG approvata con delibera della G.P. n. 2024 dd. 22/08/2003

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

(1) Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione.

(2) In queste zone il P.R.G. si attua a mezzo di piani attuativi di cui ai precedenti artt. 10 e 12.

(3) Si applicano i seguenti parametri:

It (territoriale)	=	1.50
H max	=	8.00
Lotto minimo	=	nessuna limitazione.

(4) Sono ammesse distanze inferiori tra i fabbricati previsti all'interno dell'area soggetta ad espansione, come specificato all'art. 6 lettera l) delle presenti norme, rispettando le distanze minime dai fabbricati e dai confini esterni alla perimetrazione dei piani attuativi.

(5) In attesa dell'approvazione dei piani attuativi di cui al precedente 2° comma, per gli edifici esistenti all'approvazione del P.R.G., nelle zone residenziali di nuova espansione sono consentiti ampliamenti nei limiti massimi delle volumetrie e delle altezze derivanti dall'applicazione degli indici stabiliti dai cartigli delle singole zone e delle distanze tra edifici, dai confini e dalle strade.

(6) Detti ampliamenti non potranno comunque eccedere la misura di 400 mc.

Titolo 6°

SERVIZI

1- ZONE ED EDIFICI PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 45

Zone ed edifici per attrezzature pubbliche

(1) Sono zone ed edifici (contraddistinti dal simbolo **g**) destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione di valle e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale o sovracomunale.

(2) Sono suddivise in:

- a) zone e/o edifici per attrezzature civili, amministrative esistenti **CA**, di progetto **CA Pr**, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base e la pubblica amministrazione;
- b) zone e/o edifici per attrezzature scolastiche e culturali esistenti **SC**, di progetto **SC Pr**, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc...;
- c) zone e/o edifici per attrezzature religiose esistenti **R**, di progetto **R Pr** nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per il culto;
- d) zone per attrezzature sportive esistenti **S**, di progetto **S Pr**, nelle quali è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, ecc..) purché non comportino un'edificazione superiore al 20% della superficie interessata alla destinazione di zona. Sono ammesse le coperture pneumatiche stagionali. Le coperture pneumatiche non vengono considerate ai fini degli indici volumetrici. Gli impianti sportivi di cui al punto precedente dovranno far parte di ampi complessi di aree libere ed alberate, in modo da integrarsi con aree di riposo e aree comunque non attrezzate;
- e) zone per attrezzature e impianti culturali e museali di progetto **AM**. Trattasi di un'area situata sulla sponda nord del lago di Valle che risulta degradata a causa dell'attività mineraria. In essa sono ammessi interventi di sistemazione e ripristino ambientale finalizzati alla fruizione pubblica ed alla valorizzazione dello specchio d'acqua prospiciente. E' ammessa anche l'edificazione a scopo museale, realizzabile sia attraverso il recupero di attrezzature esistenti, sia mediante la costruzione di nuovi fabbricati, fatto salvo il vincolo di inedificabilità indicato con il simbolo **i** nella parte ricadente nella zona di protezione del lago. Nella fase di progettazione dell'area dovranno essere valutati adeguati interventi atti a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, in conformità alle norme di settore;
- f) gli edifici individuati con il simbolo **g** sono destinati ad un uso pubblico con destinazione **CA**, **SC R** e **S**, sia esistente che di progetto come richiamato alle precedenti lettere a), b) c) e d).

(3) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto.

(4) A tali effetti valgono le seguenti norme:

1. R.C.: non maggiore del 50%;
2. H: non superiore a ml. 10,00 salvo diversa indicazione del cartiglio;

(5) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti seguendo le indicazioni di cui all'art. 103 del Regolamento Edilizio Comunale.

(6) Nelle aree evidenziate con il simbolo **i** "inedificabile", non è consentita alcuna edificazione salvo le costruzioni interrato, purché vengano destinate a soddisfare necessità tecniche dell'edificio ricadente in zona con la creazione di accessi esclusivamente di tipo pedonale (scale, scivoli larghezza max 1.50).

2 - ZONE A VERDE

Art. 46 Zone a verde pubblico

(1) Le zone a verde pubblico comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.

(2) Le zone a verde pubblico, dovranno essere dedicate in totale al tempo libero; le aree a verde pubblico con una superficie pari o superiore a 10.000 mq. saranno attuate mediante progetti di organizzazione e di arredo.

(3) Nelle zone con l'indicazione "parco giochi" esistenti **G**, di progetto **PR** o senza indicazione non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde e di servizi igienici con i seguenti indici:

1. Rapporto di copertura: non maggiore del 5%;
2. If (fondiario): 0,10 mc./mq.;
3. H: non superiore a ml. 5,50.

(4) I fabbricati esistenti all'interno della zona a verde pubblico, potranno essere adibiti ad attività di tempo libero al coperto ed essere a tale scopo trasformati.

(5) Le aree libere da attrezzare dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree (vedi art. 103 "Norme orientative per la tutela e sviluppo del verde" del Regolamento Edilizio Comunale). E' comunque ammessa la creazione di orti botanici.

(6) Nelle zone a verde pubblico con il simbolo **i** "inedificabile" non è consentita alcuna costruzione salvo i volumi strettamente necessari per i servizi igienici.

Art. 47 Zone a parco

(1) Le zone a parco sono destinate a soddisfare il tempo libero a livello urbano, del territorio comunale di Fornace, nelle sue varie componenti montane, collinari, forestali.

(2) Le zone a parco saranno attuate mediante progetti aventi come scopo la conservazione dell'ambiente e la sua accessibilità, secondo modi che potranno essere regolati per esigenze forestali, vegetazionali e faunistiche.

(3) Salvo i chiarimenti di destinazione d'uso di cui ai successivi commi, gli interventi ammessi per raggiungere lo scopo di cui al precedente comma sono:

- a) sistemazione del fondo, rivestimento anti polvere escludendo l'asfaltatura, assestamenti del percorso, senza opere di sterri e di riporti, della esistente viabilità carrabile o "jeppabile" e sistemazione di eventuali cave o altre radure per posteggi e soste;
- b) sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta e picnic, bidoni per i rifiuti, toilettes;
- c) opere di sistemazione forestali e geologiche di regimazione idrica con sistemi tradizionali, di avvistamento antincendio e faunistici;

(4) Nelle zone a parco possono essere realizzati solo nuclei di servizi ed attrezzature (bar, servizi igienici, servizi di ristoro, depositi attrezzi, alloggi di guardiani e lavoratori del parco, camerate rifugio e servizi per alloggiamento e pernottamento di un limitato numero di escursionisti, studenti, studiosi, ecc.) strettamente necessari per la fruizione e la manutenzione del verde, con l'esclusione di qualunque altra attività.

(5) La realizzazione delle attrezzature di cui al precedente 4° comma, dovrà interessare gli edifici esistenti nella zona a parco. In caso di inesistenza e di insufficienza degli edifici esistenti, è consentita la costruzione per gli stessi usi, quando ritenuti indispensabili ed intrasferibili, di nuovi edifici.

(6) La volumetria degli eventuali nuovi manufatti non potrà superare complessivamente i 500 mc. e un'altezza massima di ml. 5,00 per ciascuna zona.

(7) Vi sono ammessi piccoli impianti sportivi, purché non comportino consistenti alterazioni nella conformazione del suolo e non presentino volumetrie.

(8) In via eccezionale e solo su motivata documentazione sarà possibile adibire a viabilità automobilistica e parcheggio, purché tangenti all'area, non più del 5% della zona.

(9) In tutte le zone destinate a parco è comunque vietato l'abbattimento di alberature, siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale, senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

(10) Nelle zone a parco ricadenti nelle zone di protezione dei laghi, le attrezzature ammesse dovranno essere amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli.

Art. 48

Spazi aperti nei centri storici

(1) Si tratta di aree inedificate adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale, la cui salvaguardia e valorizzazione è essenziale per la tutela degli insediamenti storici e va effettuata secondo specifici progetti di sistemazione.

(2) Tali spazi si dividono in viabilità e spazi di sosta pubblici, spazi privati pavimentati e zone a verde privato e non risultano differenziati simbolicamente in cartografia. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

(3) I criteri per il recupero e la sistemazione degli spazi aperti sono i seguenti:

Viabilità e spazi di sosta pubblici

Sulle aree esistenti destinate a viabilità e spazi di sosta sono ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento a destinazione pubblica e recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali e la sistemazione con opportuni arredi:

- pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali;
- arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale;
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- creazione o ripristino di marciapiedi;
- piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
- apposizione di indicazioni e tabelle regolamentari, nonché organizzazione degli spazi di sosta.

Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta pubblici sono inedificabili.

In attesa del recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni esistenti.

Spazi privati pavimentati

Sulle aree esistenti destinate a spazi privati pavimentati (cavedi, corti, cortili, androni e passaggi) sono ammessi i seguenti interventi tendenti alla conservazione funzionale e dimensionale con il mantenimento o il ripristino delle pavimentazioni in pietra:

- pavimentazione o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali (porfido, acciottolato o lastricato, cotto, terra battuta);
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- realizzazione di locali di servizio completamente interrati con creazione di accessi esclusivamente di tipo pedonale.

Tali superfici si ritengono asservite all'uso degli edifici prospicienti e a tal fine, non potranno in alcun modo essere edificate, salvo l'ampliamento degli edifici ove ammesso e si avrà particolare cura nel liberarli dalle superfetazioni, dai volumi precari e muri di divisione che compromettono la qualità abitativa ed igienico-sanitaria.

Zone a verde privato

Sulle aree esistenti non pavimentate destinate ad orto o giardino sono vietati o ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento della destinazione d'uso e all'equilibrato rapporto fra spazi verdi e spazi pavimentati:

- non è consentita l'alterazione dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente, qualora questo abbia un evidente valore paesistico. L'abbattimento di piante esistenti può essere eseguito esclusivamente se previsto dal progetto approvato. Le piante di particolare pregio ambientale che dovessero essere abbattute per comprovati motivi andranno sostituite con piante analoghe;
- le superfici a verde privato non possono essere pavimentate se non per quanto è necessario a consentire un agevole transito lungo le direttrici principali di attraversamento o per creazione di aree a parcheggio, viabilità pedonale o veicolare;
- non è consentita alcuna edificazione salvo l'ampliamento degli edifici ove è ammesso e si avrà cura nel liberare l'area da superfetazioni e volumi precari. Sono tuttavia ammesse le costruzioni sotterranee, nel rispetto delle distanze dalle strade, purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente, salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.
- le recinzioni sono di norma vietate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi, salti di quota ecc.) ed eventualmente prive di qualsiasi elemento contundente (filo spinato, puntoni ecc.) costituite di norma da siepi o elementi non totalmente opachi (steccati, reti, ecc.)

(4) Qualora non appositamente o diversamente indicato nelle tavole del P.R.G. sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi negli spazi aperti:

- creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
- creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.

Art. 49 **Verde di tutela degli insediamenti storici**

(1) Si tratta di zone adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale la cui salvaguardia è essenziale.

(2) In tali zone, destinate ad ospitare giardini, orti, piazzali, ecc. non è consentita alcuna edificazione, né l'alterazione dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente.

(3) Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici verranno sistemate seguendo i criteri per la tutela e lo sviluppo del verde, di cui all'art. 103 del Regolamento Edilizio Comunale.

(4) Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici possono essere computate, ai fini della determinazione della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue, solo per il raggiungimento del lotto minimo.

(5) Gli edifici esistenti in zona ad uso abitativo e/o produttivo alla data di entrata in vigore del P.R.G. possono essere ampliati per una sola volta del VU sia per aggiunte laterali, che per sovrizzo, del 20%.

(6) Gli ampliamenti predetti dovranno rispettare comunque l'altezza massima di m. 8.

(7) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (ml. 8) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto dell'ampliamento massimo consentito.

(8) E' ammesso il cambio di destinazione d'uso, sempre che non risulti molesto, nocivo e dannoso.

Titolo 7°

ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI

Art. 50

Zone ricettive - alberghiere

(1) Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti o da realizzare. Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono quelli insediamenti a carattere turistico definiti dagli artt. 2 e 3 della L.P. 16 novembre 1981, n. 23 e s.m. ed integrazioni.

(2) E' inoltre ammessa la realizzazione di soli ristoranti fatto salvo un rapporto di copertura pari al 40%. E' ammessa la realizzazione di un appartamento di 400 mc.

(3) Le zone ricettive ed alberghiere si suddividono in: di completamento e di nuova espansione.

1. Zone di completamento

Sono distinte nelle tavole 1:2000 e 1:5000 con una lettera "C" indicata nell'apposito cartiglio o prive di cartiglio.

Riguardano le zone in cui vanno mantenute e razionalizzate le attrezzature alberghiere esistenti e dove è possibile insediarne di nuove attraverso intervento edilizio diretto, salvo diverse indicazioni degli elaborati planimetrici del P.R.G.

In caso di fabbricati la cui volumetria attuale corrisponda ad un indice di fabbricabilità fondiario inferiore a 3,0 mc./mq., è possibile l'ampliamento fino a raggiungere la cubatura consentita di tale indice, fatti salvi un rapporto di copertura pari al 40% ed un'altezza che non potrà essere superiore a 10,50 metri fuori terra, salvo diversa prescrizione cartografica.

(4) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde seguendo le indicazioni dell'art. 103 "Norme orientative per la tutela e sviluppo del verde" del Regolamento Edilizio Comunale.

Titolo 8°

ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Art. 51 Zone produttive

(1) Il P.R.G. individua le zone produttive del settore secondario di livello locale.

(2) Le zone produttive del settore secondario sono destinate allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione industriale e artigianale di beni;
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- c) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- d) impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;

(3) Sono consentiti anche insediamenti con annesse officine, magazzini, depositi, silos, nonché attività di deposito o di magazzinaggio e di vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni, compresi gli spazi per lo stoccaggio, l'esposizione e la vendita dei materiali prodotti.

(4) Sono inoltre consentite attività commerciali, pari al 10% del volume edificato, di prodotti attinenti l'attività produttiva svolta di cui alle lettere a), b), c), d);

(5) Non sono consentiti nelle zone per attività produttive insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione salvo un appartamento per il custode o il titolare dell'azienda per ciascun impianto o laboratorio. Appartamento che non potrà superare il 30% della volumetria complessiva con un massimo di 400 mc.

(6) Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n. 1-41/Legisl. e L.P. 6/91).

(7) Nelle tavole del P.R.G. in scala 1:2000 e 1:5000 le zone per attività produttive sono distinte in:

1. Zone di completamento, "C" nelle quali è ammesso l'intervento edilizio diretto, con i seguenti indici e parametri:
rapporto massimo di copertura = 60%
H max = 9 m. (ad esclusione dei volumi tecnici) e salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli.
Lotto minimo = nessuna limitazione, salvo per quelle zone in cui viene specificatamente indicato nel cartiglio.
2. Zone di nuova espansione, "E" nelle quali il P.R.G. si attua attraverso piani esecutivi di grado subordinato, con i seguenti indici e parametri:
rapporto massimo di copertura = 60%;
H max = 9,00 ml. (salvo diversa indicazione del cartiglio);
Lotto minimo = 1.000 mq. (salvo diversa indicazione del cartiglio).

Art. 52 Zona produttiva e zona commerciale

(1) Sono zone destinate ad ospitare impianti ed attrezzature, magazzini, depositi, aziende commerciali-artigianali, impianti tecnologici, zone di sosta e ricovero per automezzi, stazioni di servizio, attrezzature ricettive (bar, ristoranti - escluse discoteche ed alberghi) ed in genere tutte le attività legate alla viabilità ed ai trasporti.

(2) Non sono consentiti in tali zone nuovi insediamenti residenziali, salvo un appartamento per il custode o il titolare di ciascuna azienda, con un volume massimo di 400 mc. Appartamento che non potrà superare il 30% della volumetria complessiva.

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

(3) Il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, salvo che nelle aree appositamente perimetrate dove sarà necessario predisporre dei piani attuativi di grado subordinato.

(4) Dove è previsto l'intervento edilizio diretto gli indici e i parametri da rispettare sono i seguenti, salvo diversa prescrizione cartografica:

$I_f = 2.5 \text{ mc./mq.}$

Rapporto massimo di copertura = 50%

H max = 10 m.

(5) Nelle aree soggette a piano attuativo il rapporto di copertura è elevato al 60%.

Titolo 9°

ZONE A CAVA E DISCARICA

Art. 53 Zona estrattiva

(1) Il P.R.G. individua, con apposita simbologia le zone estrattive del Comune di Fornace.

(2) All'interno di tali zone le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento saranno regolamentate dalle indicazioni del Piano Provinciale di utilizzazione delle Sostanze minerali, (P.P.U.S.M.), secondo le procedure previste dalla L.P. 4 Marzo 1980 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

(3) **stralcio**

(4) **stralcio**

(5) **stralcio**

(6) L'area estrattiva (*) che interessa le particelle vincolate ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ex art. 21 della Legge 1 giugno 1939 n. 1089) al fine di mantenere libere le visuali della Chiesa di Santo Stefano e di non alterare le condizioni dell'ambiente circostante, è assoggettata al "divieto di edificazione e di manomissione del terreno", imposto dal provvedimento di vincolo. Ogni intervento su tale area, che va orientato al generale riordino e alla messa in pristino dei luoghi, è subordinato alla formale autorizzazione della soprintendenza per i Beni architettonici, secondo la procedura prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004.

Art. 54 Zona di lavorazione

(1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone di lavorazione, distinguendo fra quelle ricadenti all'interno del Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali, e quelle esterne al suddetto Piano.

(2) Nelle zone di lavorazione è consentita l'edificazione legata alla coltivazione della cava e alla lavorazione dei materiali: capannoni e manufatti, reti tecnologiche, impianti in genere necessari per la lavorazione compresa la frantumazione, realizzazione di volumi destinati ad uffici e/o servizi di interesse collettivo (servizi aziendali, officine di riparazione, ecc.) secondo quanto stabilito dalla L.P. 6/80 e s.m.i.. E' vietato qualsiasi edificio destinato alla residenza, sia precaria che definitiva.

(3) Per le zone ricadenti all'interno del P.P.U.S.M. si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 della L.P. 4 marzo 1980 n. 6 e s.m.i. così come modificato dall'art. 30 della L.P. 20 marzo 2000 n. 3, con i seguenti rapporti urbanistici:

rapporto massimo di copertura = 40%;

H max = 8,50 ml. (ad esclusione dei volumi tecnici);

Lotto minimo = nessuna limitazione.

(4) Le strutture e gli impianti fissi, ubicati all'interno delle zone di cui al precedente comma 3, dovranno essere asportate entro un anno dalla cessazione dell'attività medesima, a cura e spese del titolare, secondo quanto prescritto dalla L.P. 6/80 e s.m.i., fatta salva l'ipotesi che entro lo stesso termine non venga rilasciato atto autorizzativo ai sensi della L.P. 22/91 e s.m.i. per le opere conformi al P.R.G..

(5) Nelle zone di lavorazione esterne al perimetro del P.P.U.S.M., evidenziate nelle tavole del P.R.G. in scala 1:2000 e 1:5000, è ammesso, oltre agli interventi di cui al comma 2, anche la realizzazione di mense aziendali. Tali zone si dividono in:

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

- a) zone di completamento, nelle quali è ammesso l'intervento edilizio diretto, con i seguenti indici e parametri:
rapporto massimo di copertura = 30%
H max = 8.00 ml. (ad esclusione dei volumi tecnici)
lotto minimo = nessuna limitazione
- b) zone di espansione, nelle quali il P.R.G. si attua attraverso piani esecutivi di grado subordinato, con i seguenti indici e parametri:
rapporto massimo di copertura = 45%
H max = 8.00 ml.
lotto minimo = 1.000 mq.
- c) zone di riserva, nelle quali è possibile insediare zone di lavorazione, in base a nuove e ben documentate necessità, non risolvibili nelle zone di lavorazione di completamento e di nuova espansione.
L'utilizzazione della zona di riserva sarà autorizzata dal Consiglio Comunale.
Alla zona di riserva così autorizzata si applicano le disposizioni concernenti le zone di nuova espansione.

(6) La realizzazione delle opere nelle zone di lavorazione esterne al perimetro P.P.U.S.M. è soggetta al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia o alla presentazione di denuncia d'inizio di attività ai sensi della L.P. 22/91 e s.m.i. e del Regolamento Edilizio comunale.

(7) Nelle zone di lavorazione l'edificazione deve rispettare le distanze dai fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade secondo quanto stabilito dall'art. 6 lettere l) – m) – n) delle norme di attuazione del PRG. Le opere completamente interrate quali vasche per la raccolta di acqua, cisterne, fosse per pesa e altra tecnologia di zona possono essere realizzate a prescindere dalle distanze dai confini, come previsto dall'art. 6 lettera u), nel rispetto comunque delle distanze fissate dal Codice Civile.

(8) Tutti i fabbricati necessari all'espletamento dell'attività di lavorazione dovranno essere realizzati con elementi prefabbricati o tecniche costruttive tali che ne agevolino la rimozione al termine dell'attività medesima.

(9) La zona di lavorazione (*) che interessa le particelle vincolate ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ex art. 21 della Legge 1 giugno 1939 n. 1089) al fine di mantenere libere le visuali della Chiesa di Santo Stefano e di non alterare le condizioni dell'ambiente circostante, è assoggettata al "divieto di edificazione e di manomissione del terreno", imposto dal provvedimento di vincolo. Ogni intervento su tale area, che va orientato al generale riordino e alla messa in pristino dei luoghi, è subordinato alla formale autorizzazione della soprintendenza per i Beni architettonici, secondo la procedura prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004.

Art. 54 bis

Area di lavorazione ad uso non esclusivo dell'attività di cava

(1) Il P.R.G. individua, con apposita simbologia, le aree per impianti e strutture ad uso non esclusivo dell'attività di cava (riferimento all'art. 30 L.P. 20 marzo 2000 n. 3), nelle quali sono consentite, oltre alle attività e strutture previste nel precedente art. 54, la realizzazione di strutture ed impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio, anche non esclusivo, dell'attività di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti o provenienti da altre attività di scavo e demolizione, nonché di tettoie per il riparo delle macchine operatrici impiegate nelle attività ammesse.

(2) Tali aree sono destinate ad ospitare strutture ed impianti rientranti nel settore secondario per la lavorazione, trasformazione e riciclaggio del materiale proveniente da qualsiasi tipo di scavo (cave, torbiere, miniere, ecc.) e dei materiali inerti provenienti da demolizioni edili.

(3) In tali zone è consentita l'edificazione di capannoni e manufatti per la lavorazione dei minerali secondo quanto stabilito dalla L.P. 6/80, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

rapporto massimo di copertura = 50%;
H max = 8,50 ml. (ad esclusione dei volumi tecnici);
Lotto minimo = nessuna limitazione.

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

(4) Nelle citate aree l'edificazione sarà attuata con intervento edilizio diretto e soggetta, fatti salvi i casi previsti dall'art. 7 comma 6 della L.P. 6/80, al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia o alla presentazione di denuncia d'inizio di attività ai sensi della L.P. 22/91 e s.m.i. e del Regolamento Edilizio comunale, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico Interdisciplinare sulla compatibilità dell'intervento con la possibilità di sfruttamento dei giacimenti e secondo le disposizioni dell'art. 30 della L.P. 20 marzo 2000 n. 3.

Art. 55
Area di bonifica prioritaria

(1) Il P.R.G. individua, con apposita simbologia, le aree di bonifica prioritaria.

(2) **stralciato**

(3) Si tratta di aree compromesse dall'attività mineraria, il cui recupero ambientale avverrà attraverso specifici progetti di ripristino ambientale. I progetti prevederanno tutte le possibilità progettuali per una integrazione omogenea dell'area nel contesto paesaggistico esistente con la cucitura delle attuali ferite visive e ripristino dei coni visuali, compatibilmente con le specifiche destinazioni delle zone urbanistiche limitrofe.

Titolo 10°

ZONE AGRICOLE

1 - DI INTERESSE PRIMARIO

Art. 56

Zone agricole di interesse primario

(1) Le zone agricole di interesse primario sono quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerate come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.

(2) Le zone agricole di interesse primario sono individuate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000 e si dividono in:

- a) zona agricola integrata (art. 57);
- b) zona agricola di tutela ambientale e produttiva (art. 58);
- c) zona agricola di tutela produttiva (art. 59).

I relativi articoli integrano quanto specificato in termini generali per tutte le aree, nel presente articolo.

(3) Fatte salve le norme specifiche di zona, nelle zone agricole di interesse primario, per la costruzione dei manufatti si dovranno rispettare le seguenti precisazioni:

- a) le stalle dovranno essere distanti almeno 50 mt. dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature turistiche;
- b) tutte le nuove stalle dovranno distare dalle abitazioni non meno di 30 mt. esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con la stalla ed essere situata sopravvento; devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di 30 mt. dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di 30 mt. dalle strade statali, provinciali o di maggiore interesse nazionale, non minore di 50 mt. da cisterne e prese d'acqua potabile;

(4) La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle ed i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

La costruzione di ricoveri o annessi agricoli per la conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, essiccatoi, silos, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

(5) I proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione e la recinzione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultino indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.

(6) La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico.

(7) Nelle aree di cui al presente articolo sono altresì vietate tecniche e mezzi di coltivazione che possano comportare una riduzione permanente delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie.

(8) E' ammessa la costruzione di volumi interrati, per una Su non superiore a 50 mq. in aderenza o posti entro una distanza di 50 mt. dagli edifici esistenti in zona lettera s)

art. 6 e dagli "Edifici esistenti nei centri storici" (art. 22) e "Insediamenti storici sparsi" (art. 23) delle presenti norme, purché finalizzati ad un uso connesso con l'attività svolta nell'edificio esistente, e purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente (almeno 30 cm. sopra la soletta), salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.

(9) Nelle aree di cui al presente articolo è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti (non evidenziati come "Insediamenti storici sparsi" art. 23) non più utilizzati a fini agricoli, al fine della conservazione del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito.

(10) In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli - produttivi, che non comportino aumento di volume. Tali interventi non possono comunque comportare aumento di volumi e sono volti funzionalmente alla riutilizzazione abitativa degli immobili. La ristrutturazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata.

(11) Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto.

Art. 57 **Zona agricola integrata**

(1) Sono zone destinate alla produzione agricola, in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.

(2) Tali zone svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole integrate trasformare la coltura agricola in forestale.

(3) In queste zone sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche e precisamente:

- a) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
- b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
- c) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione ed inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc. residenziali, sempre che l'imprenditore risulti iscritto alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termine della L.P. 4 settembre 2000 n. 11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituto dell'archivio provinciale delle imprese agricole;
- d) attività agrituristiche;
- e) serre come specificato all'art. 6 lett. v) delle presenti norme;
- f) tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,5 ml. Dette tettoie potranno raggiungere la dimensione massima di 200 mq. e l'altezza massima di zona se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml 50 dall'edificio aziendale. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale.

(4) I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b), e) ed f) devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000,

all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole - sezione prima o seconda; per le lettere c) e d), iscritti nella sezione prima.

(5) Ai fini del computo della ST è ammesso l'accorpamento di più particelle di proprietà del conduttore o dei conduttori alle seguenti condizioni:

- le particelle risultino nell'ambito del territorio comunale o dei Comuni confinanti con le modalità dell'art. 25 della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio";
- le particelle in accorpamento risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, bosco, pascolo, improduttivo, paludi e stagni e area edificabile);
- le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal P.R.G. verde di tutela degli insediamenti storici e zone agricole di interesse primario e secondario.

(6) In riferimento alle superfici accorpate l'indice fondiario massimo consentito è pari a 0,13 mc./mq. così ripartito: 0,1 mc./mq. per le parti legate alle attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione.

(7) Dimensione minima del lotto facente corpo unico: mq. 3.000; per la realizzazione di tettoie di cui alla lett. f) la superficie del lotto minimo facente corpo unico è ridotta a 1.000 mq.

(8) Il volume utile massimo consentito per attività produttive è di mc. 1.200.

(9) Il volume abitativo non può in ogni caso essere superiore al 40% del volume destinato ad attività produttiva.

(10) Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume massimo viene elevato a 2.000 mc. e l'indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0,15 mc./mq..

(11) L'altezza massima consentita è di m. 9.

(12) Il rilascio delle concessioni concernenti la realizzazione delle opere di cui al 3° comma è subordinato ad autorizzazione, da rilasciarsi a termini dell'art. 19 comma 4 lett. b) delle Norme di Attuazione del P.U.P. variante 2000.

(13) Gli edifici esistenti in zona (art. 6 lett. s delle presenti norme) e non evidenziati come "Insediamenti storici sparsi" (art. 23), possono essere ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei seguenti limiti:

- a) è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% del volume (VM) preesistente, da destinare esclusivamente a scopi abitativi;
- b) è ammesso l'aumento massimo del 40% del volume (VM) preesistente, da destinarsi a scopi produttivi;
- c) per gli edifici con un VM \geq 400 mc è ammesso l'ampliamento massimo di 200 mc.

(14) Gli ampliamenti predetti dovranno rispettare comunque l'altezza massima di m. 9 stabilita per i nuovi interventi.

(15) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (ml. 9) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

(16) Gli interventi dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche, costruttive del manufatto ed inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico.

Art. 58

Zona agricola di tutela ambientale e produttiva

(1) Sono zone destinate alla produzione agricola o suscettibili di diventarlo, ma che contengono nel loro insieme elementi ambientali tali da essere rigorosamente tutelati. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla valorizzazione del territorio agricolo e la ristrutturazione della produzione agricola dovrà in primo luogo conservare le caratteristiche predominanti, sia di carattere antropico che colturali.

Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole di tutela ambientale e produttiva sono vietati:

- a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, rimanendo sempre esclusa la trasformazione agricola in forestale;

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

- b) trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, nell'arredo degli spazi aperti;
- c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.

(2) In tali zone non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso.

(3) Sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi edilizi diretti non strettamente e necessariamente legati alle attività relative alla conduzione delle aziende ed alla gestione degli impianti:

- a) costruzioni di ricoveri o annessi agricoli per gli attrezzi e macchine agricole, fienili con strutture in legno con un VU in nessun caso superiore a 70 mc. o costruzioni di tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,5 m.;
- b) costruzioni di impianti tecnologici, legati all'agricoltura, concimaie, serbatoi;
- c) serre: tunnels mobili pesanti (art. 6 lett. v delle presenti norme).

I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b) e c), devono risultare iscritti all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole sezione prima e seconda e rispettare le modalità riportate al 5°, 6°, 7° e 12° comma dell'art. 57 "Zona agricola integrata".

(4) La dimensione minima del lotto facente corpo unico: 1.500 mq.

(5) Sono ammessi gli ampliamenti per gli edifici esistenti ad uso abitativo e/o produttivo di cui al 13°, 14°, 15° e 16° comma dell'articolo 57 (Zona agricola integrata).

(6) Le opere di sostegno, terrazzamenti, ecc. dovranno essere costruite, per le parti a vista, con tecniche e materiali tradizionali della zona o similari (paramenti in pietra per muri di sostegno, staccionate in legno, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.

Art. 59

Zona agricola di tutela produttiva

(1) Si tratta di zone caratterizzate da una intensa produttività, o suscettibili di diventarlo, e che vanno quindi rigidamente tutelate per la specializzazione agricola. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo di tutela produttiva deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle aree agricole di tutela produttiva, trasformare la coltura agricola in forestale.

(2) In tali zone non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso.

(3) Sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi edilizi diretti non strettamente e necessariamente legati alle attività relative alla conduzione delle aziende ed alla gestione degli impianti:

- a) costruzione di ricoveri o annessi agricoli per gli attrezzi e macchine agricole con un Vu in nessun caso superiore a 50 mc., o costruzione di tettoie per il ricovero degli attrezzi e delle macchine agricole, per una superficie coperta di 20 mq. con un'altezza massima di 3,5 ml.;
- b) costruzione di impianti tecnologici, concimaie, serbatoi, e silos;
- c) per le aziende inserite in tale aree la cui attività sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a tale utilizzo, è consentito di realizzare un volume in ampliamento al preesistente fino ad un massimo di 2.000 mc.

(4) Gli interventi di cui al comma precedente possono essere realizzati nel rispetto delle norme contenute nel 5°, 6°, 7°, e 12° comma dell'articolo 57 (Zona agricola integrata). I richiedenti la concessione devono essere iscritti all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole sezione prima o seconda per la lettera a); prima per le lettere b) e c).

(5) Sono ammessi gli ampliamenti per gli edifici esistenti ad uso abitativo e/o produttivo di cui ai commi 13°, 14°, 15° e 16° dell'articolo 57 (Zona agricola integrata).

(6) Nelle aree perimetrate ed evidenziate con il simbolo i "inedificabile", non è consentita alcuna edificazione.

2 -DI INTERESSE SECONDARIO

Art. 60

Zone agricole di interesse secondario

(1) Le zone agricole di interesse secondario sono quelle che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario.

(2) Le zone agricole di interesse secondario indicate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000 sono le zone agricole di tutela ambientale;

(3) E' ammessa la costruzione di volumi interrati come specificato al comma 8, nonché gli interventi specificati ai commi 9, 10 e 11 dell'art. 56 (Zone agricole di interesse primario).

Art. 61

Zona agricola di tutela ambientale

(1) Sono zone che, pur svolgendo una funzione produttiva nel settore agricolo, esercitano una importante azione di salvaguardia ambientale e paesistica anche rispetto ai centri abitati assicurando un equilibrato rapporto fra superfici libere e superfici edificate. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo di tutela ambientale deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole di tutela ambientale, trasformare la coltura agricola in forestale.

(2) In tali zone non sono ammessi pertanto insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso, né costruzioni interrato (ad esclusione di quelle ammesse al 8° comma dell'art. 56 (Zone agricole di interesse primario).

(3) Ogni modificazione rilevante della morfologia ambientale o topografica esistente è da valutarsi con particolare cautela.

(4) Sono comunque consentite le operazioni necessarie per il razionale mantenimento o trasformazione delle colture agricole.

(5) Oltre agli ampliamenti degli edifici esistenti ad uso abitativo e/o produttivo come previsti al 13°, 14°, 15° e 16° comma dell'art. 57, sono consentiti:

- costruzione di fienili, ricoveri per attrezzi e animali domestici, con strutture in legno e con un VU in nessun caso superiore a 150 mc. o costruzione di tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,5 ml., su un lotto minimo di 1.500 mq.

Le costruzioni di cui al presente punto possono raggiungere 250 mc. di VU solo nel caso in cui siano destinate al ricovero di animali, e siano realizzate al piano terra, in aderenza ad edifici esistenti, e con tecniche costruttive e materiali identici a quelli dell'edificio originario. Tale volume non è cumulabile con gli ampliamenti consentiti al 13° comma dell'art. 57.

- serre: tunnels mobili pesanti (art. 6 lett. v delle presenti norme).

Titolo 11°

ZONE A BOSCO

Art. 62 **Zone a bosco**

(1) Sono zone caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste, radure a prato e pascolo, porzioni di terreno coltivato nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.

(2) Nelle zone a bosco sono ammessi interventi previsti dal Piano generale forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione geologica ed idraulico-forestale.

(3) Sugli edifici esistenti, nella zona a bosco, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza modificazione della destinazione d'uso esistente.

Titolo 12°

ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA'

Art. 63 Viabilità

(1) Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico, ed in esse l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione.

(2) In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, potenziamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni.

(3) Il P.R.G. divide la viabilità di valle in due sistemi e in tre categorie:

- sistema portante: - strade di I^a categoria;
- sistema portati: - strade di III^a categoria;
- - strade di IV^a categoria;
- - strade minori;

(4) A ciascun tipo di strada è assegnata la larghezza totale della piattaforma stradale risultante dalla tabella "A" allegata alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 10778 dd. 02-10-1998 così come modificata dalla deliberazione n.1606 dd. 22-06-2001.

(5) Le altre strade individuate nelle cartografie di piano oltre a quelle indicate al 3° e 4° comma, costituiscono la rete viabile minore del P.R.G.

(6) A tale viabilità minore si applicano, nella misura minima, le disposizioni per le strade di 4^a categoria contenute nella tabella "A" allegata alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 10778 dd. 02-10-1998 così come modificata dalla deliberazione n.1606 dd. 22-06-2001. Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni relative alle "strade rurali e boschive" contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale citata nel punto precedente.

(7) I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

(8) L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.

(9) Fuori dagli insediamenti (zone di espansione) è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G., purché siano a traffico controllato e a condizione che:

- il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnata a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
- abbiano la carreggiata massima di m. 2,50, con banchine ampie al massimo di m. 0,25 per una larghezza totale massima di m. 3,00.

(10) Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc...), aree di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburante.

TABELLA A

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (art. 1)		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	-----	-----
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	4.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-----	3.00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3

Il diagramma illustra la composizione della piattaforma stradale. Al centro si trova la CARREGGIATA, delimitata da banchine e elementi marginali. Sotto la carreggiata, è mostrato l'asse strada e i limiti della strada. La piattaforma stradale è definita dall'insieme di questi elementi.

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento ovvero dei centri abitati nei comuni sprovvisti di piano (art. 3)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	60	-----	-----	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	-----
IV CATEGORIA	15	30	45	-----
ALTRE STRADE	10	20	30	-----

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:	
-DAL LIMITE STRADALE PER:	Strade esistenti Strade da potenziare
-DALL'ASSE STRADALE PER:	Strade di progetto
-DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER	Raccordi e/o svincoli

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento ovvero dei centri abitati nei comuni sprovvisti di piano (art. 4)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	(")	-----	-----	150
I CATEGORIA	(*)	40	60	90
II CATEGORIA	(*)	35	45	60
III CATEGORIA	(*)	25	35	(*)
IV CATEGORIA	(*)	15	25	(*)
ALTRE STRADE	(*)	10 (**)	15 (**)	(*)

- (") Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto e' determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 luglio 1961, n. 729.
- (*) Valgono le fasce di rispetto previste dagli strumenti urbanistici locali.
- (**) **Ove non diversamente specificato dagli strumenti urbanistici locali.**

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:

- | | |
|------------------------------|--|
| - DAL LIMITE STRADALE PER | STRADE ESISTENTI
STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE |
| - DALL'ASSE STRADALE PER | STRADE DI PROGETTO |
| - DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER | RACCORDI E/O SVINCOLI |

**Art. 64
Distanze dalle strade**

(1) Le distanze dalle strade da osservare nelle zone di espansione di cui all'art. 15 sono riportate all'art. 6 lett. m) delle presenti norme.

(2) In tali zone, nei tratti esistenti, di potenziamento e di nuova costruzione, va previsto un marciapiede su uno dei lati, di larghezza non inferiore a ml. 1,50.

(3) Per le zone non elencate all'art. 15 delle presenti norme di attuazione le distanze dalle strade sono quelle minime misurate dal limite delle strade, previste nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 10778 dd. 02-10-1998 così come modificata dalla deliberazione n.1606 dd. 22-06-2001.

Art. 65

Fasce di rispetto stradale

(1) Le fasce di rispetto stradale di cui al precedente articolo 64 non possono essere utilizzate per l'edificazione comprese anche quelle sotto il livello naturale del terreno. In tali fasce sono ammesse le seguenti realizzazioni nel rispetto delle particolari norme vigenti:

- distributori di carburante con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli utenti della strada;
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
- reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere;
- recinzioni (come definite dal nuovo codice stradale);
- stazioni di pompaggio e sollevamento fognature;
- pozzi;
- metanodotti, ecc.;
- strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere consentite in detta fascia;
- marciapiedi.

(2) Le fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle singole zone.

(3) Nelle fasce di rispetto potranno essere realizzati parcheggi, secondo le modalità previste dall'art. 66 delle presenti norme.

(4) L'abbandono o mutamento di attività insediate nelle fasce di rispetto, determinano automaticamente l'obbligo di attenersi a parametri e normative specifiche delle zone contigue.

(5) Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto è ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento. L'entità dell'ampliamento ammissibile, purché esso non si avvicini al ciglio stradale più dell'edificio stesso e senza che vengano creati nuovi accessi e fatte salve norme specifiche più restrittive, è fissato nella misura seguente:

- a) Nel sottosuolo l'ampliamento è determinato nella misura massima del 30% del volume utile preesistente. In alternativa, si ammette un ampliamento determinato nella misura di 50 mc. di volume utile;
- b) Fuori terra, l'ampliamento è determinato nella misura massima del 30% del volume utile preesistente.

(6) Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico di cui all'art. 104 della LP 05.09.1991, n. 22 è ammesso l'ampliamento come previsto dall'art. 6 comma 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 10778 dd. 02-10-1998 così come modificata dalla deliberazione n.1606 dd. 22-06-2001, fatti salvi i limiti del precedente comma.

Art. 66

Parcheggi

(1) Nelle tavole di piano, in scala 1:2000 e 1:5000, sono indicate con apposita simbologia **P**. Le zone destinate a parcheggi pubblici, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati.

(2) Oltre a ciò, e conformemente a quanto disposto al precedente art. 65 è consentita la realizzazione di parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici, all'interno delle fasce di rispetto stradale, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi.

(3) Fatte salve le specificazioni sopraccitate, resta obbligatorio in tutte le ricostruzioni, ristrutturazioni, nelle nuove costruzioni, o nelle zone di pertinenza delle stesse, predisporre appositi spazi per parcheggi privati nella misura stabilita dalla deliberazione G.P. n. 1559 dd. 17-2-1992 e 12258 dd. 3-9-1993 e succ. modif. ed int..

(4) In particolare per le zone residenziali (artt. 43 e 44):

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

- a) deve essere garantito un posto auto per appartamento anche monocalera delle dimensioni minime mt. 2,50 x mt. 5,00;
- b) le zone destinate a parcheggio privato, devono essere vincolate all'uso di parcheggio mediante abbinamento obbligatorio e non separabile ad ogni appartamento o unità immobiliare;

(5) Nelle zone per attività produttive, commerciali, i posti autocarro dovranno essere accoppiati in modo da consentire la sosta di autotreni.

(6) I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga allo strumento urbanistico.

(7) Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, si prescinde dalla predisposizione di nuovi spazi per parcheggio privato.

(8) Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico di cui agli articoli 104 e 105 della LP 05.09.1991, n. 22 sono ammesse le opere di cui all'art. 6 comma 6 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 10778 dd. 02-10-1998 così come modificata dalla deliberazione n.1606 dd. 22-06-2001.

TABELLA DELLE FUNZIONI

1. RESIDENZA	Abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio	
2. ALBERGHI		
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO	3.a ISTRUZIONE	Asili, scuole materne, scuole dell'obbligo, scuole superiori, università
	3.b ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	religiose, assistenziali ed ambulatoriali, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere.
	3.c ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE	Impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, mostre, fiere, biblioteche, musei, mense.
	3.d ATTREZZATURE OSPEDALIERE	ospedali, case di cura.
	3.e STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE	
	3.f ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	case di riposo, comunità terapeutiche
4. EDIFICI PRODUTTIVI	industria e artigianato di produzione.	
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO	5.a dettaglio e centri commerciali 5.b ingrosso, magazzini e depositi	
6. ESERCIZI PUBBLICI	ristoranti, bar, discoteche, sale gioco e simili.	
7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	uffici pubblici, centri direzionali	
8. IMPIANTI DI RISALITA		
9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE	luoghi di culto, cimiteri , manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche.	

TABELLA DI DOTAZIONE DI STANDARD PER PARCHEGGI AL SERVIZIO DELLE SINGOLE COSTRUZIONI

FUNZIONI	ZONE			
			b	
1. RESIDENZA			1 mq/15 mc	
2. ALBERGHI			6 mq/1 p.letto	
3. SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE COLLETTIVO	3a. istruzione		1 mq/20 mc	
	3b. att. di interesse Comune		1 mq/10 mc	
	3c. att. sportive e di concentrazione	Con min. 1 mq/15 mq. sup. lorda impianto	3 mq/1 posto	3 mq/1 posto
	3d. att. ospedaliera		1 mq/15 mc	
	3e. strutt. protezione civile	10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°		
	3f. strutt. assistenziali		6 mq/1 p.letto	
4. EDIFICI PRODUTTIVI			10%sup.cp.+5%sup.lorda per ogni piano oltre al 1°	
5. EDIFICI COMMERCIALI	5a. al dettaglio e centri comm.		1mq/2mq s.n.comm.	
	5b. mag. dep. vendita all'ingrosso		10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°	
6. ESERCIZI PUBBLICI			2mq/1mq s.n.	
7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVE			1mq/10mc	
8. IMPIANTI DI RISALITA			3mq/1sciatore	
9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE			Analisi e progetto specifico	

Art. 67 Percorsi pedonali e ciclabili

(1) Il P.R.G., al fine di migliorare le condizioni ambientali e di riqualificare la qualità degli spazi urbani, contribuendo al decongestionamento del traffico veicolare a motore, individua una fitta rete di percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali.

(2) I tracciati individuati nelle tavole di piano con i criteri di cui alla L.P. 49/88 hanno valore orientativo, e pur rispettati di massima per il loro andamento, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo, ai sensi dell'art. 3 L.P. 49/88.

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

(3) I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali aventi larghezza inferiore ai 3 mt. complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di piano.

Titolo 13°

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Art. 68 Attrezzature tecnologiche

(1) Sono zone destinate ad attrezzature ed impianti per l'igiene ambientale e per la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche del territorio.

Esse sono suddivise in: centrali idroelettriche, trasporto energia elettrica ecc. **C** , discariche di inerti **DI** , gas metano **M** , depuratori **D** .

(2) L'attuazione delle zone a discariche di inerti **DI** è prevista tramite la stesura del piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi degli artt. 66 e 67 del T.U.L.L.P.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Tali aree sono destinate allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi. La sovrapposizione di destinazioni urbanistiche diverse, indica la destinazione d'uso ad avvenuto esaurimento della discarica d'inerti.

(3) Nelle altre zone il P.R.G. si attua attraverso l'intervento edilizio diretto.

(4) Ove non altrimenti indicato negli elaborati del P.R.G., tali impianti vanno localizzati a conveniente distanza dai centri abitati e vanno realizzati in conformità alle leggi e ai regolamenti esistenti.

(5) Le aree per attrezzature tecniche non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l'abbattimento della rumorosità con siepi e alberature o altre soluzioni idonee (es. dune vegetali).

(6) Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante.

Art. 69 Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche

(1) Le distanze dagli elettrodotti, dai metanodotti e dalle condotte forzate sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.

(2) L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrato ove possibile. Negli interventi sulla rete esistente si consiglia di provvedere all'interramento delle linee medesime.

Art. 70 Vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale

(1) La zona indicata con apposita simbologia (vincolo cimiteriale) è adibita a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura.

(2) Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garages per le auto di servizio e gli altri servizi specifici.

(3) La fascia di rispetto cimiteriale è indicata, con apposita simbologia, nelle tavole di Piano.

(4) All'interno della fascia di rispetto cimiteriale è vietata qualsiasi edificazione ad eccezione di quanto precisato nei seguenti commi.

(5) Gli edifici esistenti possono essere ricostruiti e ristrutturati, senza aumento di volume, nel rispetto della destinazione di zona fissata dal P.R.G. in vigore.

P.R.G. di Fornace
Norme di Attuazione

(6) L'osservanza di tale fascia di rispetto cimiteriale è possibile solo con l'approvazione da parte dell'autorità competente, della delibera comunale di variazione della distanza di rispetto cimiteriale da 200 metri a 50 metri.

(7) La zona con vincolo cimiteriale può essere ampliata nella fascia di rispetto cimiteriale. L'ampliamento è subordinato al contestuale ampliamento della fascia di rispetto cimiteriale e all'adozione della deliberazione di cui al precedente comma (6).

(8) Gli edifici esistenti possono altresì essere ampliati, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 75 comma 4 della L.P. 10/98 e nel rispetto dei parametri fissati nella destinazione urbanistica di zona prevista dal P.R.G.

Titolo 14°

VARIANTI E NORME FINALI

Art. 71 **Varianti periodiche**

(1) Il P.R.G. può essere variato secondo i dettami dell'art. 42 "Varianti" della L.P. 5 settembre 1991 e s.m.i. concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".

Art. 72 **Norme transitorie e finali**

(1) Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G..

(2) Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 73 **Deroga**

(1) Alle presenti norme e agli elaborati del Piano Regolatore Generale è ammessa la deroga limitatamente ad interventi urbanistico-edilizi pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione urbanistica provinciale.